

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 19 APRILE 2006

N. 48

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

#### PARTE SECONDA

##### **Atti di Organi monocratici regionali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 febbraio 2006, n. 47

**Procedura di valutazione d'impatto ambientale – Ditta Mauro Vittorio. Ampliamento cava di tufo località “Mater Gratiae” di Gallipoli.** Pag. 5984

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 febbraio 2006, n. 48

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e autorizzazione ex art. 35 D. Lgs. 152/99 – Progetto di riqualificazione della fascia costiera della Riviera di Levante – Proponente: Comune di Porto Cesareo (Le).** Pag. 5986

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 59

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Centro Turistico Alberghiero “Principessa d'Aragona” – Comune di Massafra (Ta) – Proponente: Principessa d'Aragona s.r.l.** Pag. 5988

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 60

**Procedura di valutazione impatto ambientale – messa in sicurezza della cavità Jalillo – Comune di Peschici (Fg) – Proponente: Comune di Peschici – Il Settore – Ufficio Lavori Pubblici.** Pag. 5991

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 61

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) – proponente Fortore Energia s.p.a.**

Pag. 5996

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 79

**Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale – Realizzazione di n. 3 villaggi turistici in località S. Maria di Merino – Comune di Vieste (Fg) - Proponente: Spiaggialunga s.r.l.**

Pag. 6000

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 febbraio 2006, n. 81

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Deposito temporaneo di carbone – Comune di Statte (Ta) – Proponente: Italcave s.p.a.**

Pag. 6003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 febbraio 2006, n. 82

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Nociglia (Le) – Proponente: Eolica Energia s.r.l.**

Pag. 6006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 febbraio 2006, n. 83

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Giuggianello (Le) – Proponente: Wind Service s.r.l.**

Pag. 6009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 100

**Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Foggia – Proponente: Toto s.p.a.**

Pag. 6011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 101

**Procedura di valutazione di impatto ambientale – Ditta Salento Manufatti srl – Cava di riccia calcarea in località “Rodevole” di Melpignano.**

Pag. 6014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 102

**Procedura di valutazione di impatto ambientale – Ditta Marrocco Centro Cave snc – Cava di pietra lecchese in località “Trozze” di San Donato di Lecce.**

Pag. 6018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 103

**Procedura di valutazione di impatto ambientale – Ditta Castelli Pietro – Coltivazione cava di sabbia e ghiaia. Località “Girifalco” di Ginosa.**

Pag. 6021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 104

**Proroga parere valutazione impatto ambientale relativa alla realizzazione degli interventi di difesa delle coste da fenomeni di erosione sul litorale tarantino nel comune di Torricella – Proponente: Amministrazione provinciale di Taranto.**

Pag. 6024

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 105

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Variante al Piano di Fabbricazione per l'ampliamento della zona Piano Insediamenti Produttivi di via Lecce – Proponente: Comune di Campi Salentina (Le).**

Pag. 6025

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 106

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Candela (Fg) – Proponente Daunia Wind s.r.l.**

Pag. 6026

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 107

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) – Proponente Windstrom Energia Eolica s.r.l.**

Pag. 6028

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 108

**Procedura di valutazione di impatto ambientale – Ditta Celino Antonio – Ampliamento cava “sabbia calcarenitiche” località “Formica” di Brindisi.**

Pag. 6030

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 marzo 2006, n. 109

**Progetto per l'apertura di un'area commerciale integrata “Brinpark” nel Comune di Brindisi – Proponente Aliotto s.r.l. Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.**

Pag. 6034

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2006, n. 129

**Procedura di valutazione impatto ambientale – Opere di protezione della linea ferroviaria consolidamento del versante collinare rione Cambomilla, Comune di Rodi Garganico – Proponente: Ferrovie del Gargano.**

Pag. 6036

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2006, n. 130

**Procedura di valutazione impatto ambientale – Lavori di valorizzazione ambientale e turistico-culturale di Acaya e Cesine – Comune di Vernole (Le) - Proponente: Regione Puglia – Assessorato LL.PP. – Struttura Tecnica Periferica Regionale di Lecce.**

Pag. 6040

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 marzo 2006, n. 139

**Procedura di valutazione impatto ambientale – P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 1.3 Azione 2° - Intervento di**

**“Difesa dei litorali sabbiosi del comune di Lecce e zone limitrofe colpiti da fenomeni di erosione” Ripascimenti con prelievo di sabbia marina - Proponente: Amministrazione comunale di Lecce.**

Pag. 6042

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 marzo 2006, n. 140

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Interventi nel settore idrico primario – Acquedotto del Sinni – Proponente: Acquedotto Pugliese.**

Pag. 6044

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 febbraio 2006, n. 47

**Procedura di valutazione d'impatto ambientale – Ditta Mauro Vittorio. Ampliamento cava di tufo località “Mater Gratiae” di Gallipoli.**

L'anno 2006 addì 6 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 19.06.03 la ditta MAURO Vittorio, sedente in Gallipoli alla Via Firenze n. 35, proponeva istanza di attivazione della Procedura di V.I.A. per l'ampliamento, alle ptec. nn. 43-5-6-7-8 del fg 12, della cava di tufo calcare sita in località “Mater Gratiae” di Gallipoli;
- con nota prot. n. 39209 del 21.7.03 il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente della Provincia di Lecce invitava la ditta istante ad integrare, la documentazione già depositata, con copia del progetto tecnico di riferimento;
- con nota prot. n. 8223 del 29.9.03 si invitava:
  - la ditta istante a depositare copia del SIA su supporto magnetico e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco di Gallipoli ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 54024 del 23.10.03 il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente della Provincia di Lecce, tra l'altro, sollecitava alla ditta in argomento la trasmissione del richiesto progetto tecnico di riferimento;
- con nota del 12.11.03 la ditta proponente comunicava che aveva già provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito, senza trasmetterne copia;
- con nota del 18.11.03 la ditta MFG Service informava, per conoscenza, dell'avvenuta trasmissione alla provincia di Lecce del progetto tecnico definitivo di riferimento e di altra documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 38422 del 12.12.03 il Responsabile della “U.O. 10” del Comune di Lecce comunicava che la cava in argomento ricadeva in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico;
- con nota prot. n. 1072 del 3.2.04 si sollecitava, alla ditta proponente, la trasmissione di copia del SIA su supporto magnetico e di copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota del 27.2.04 la ditta MFG Service trasmetteva, per conto della ditta Mauro Giovanni, copia delle pubblicazioni di rito e del SIA su supporto magnetico;
- con nota prot. n. 15688 del 16 marzo 2004 il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente della Provincia di Lecce trasmetteva copia della determinazione dirigenziale n. 1051 del 9.3.2004 con cui era stato determinato, a riguardo dell'intervento in argomento, di non poter esprimere alcun parere circa la Compatibilità Ambientale;
- in data 07.06.04 il Comitato Regionale di V.I.A., dopo aver esaminato la documentazione in atti, aveva ritenuto necessario richiedere il progetto definitivo;
- con nota prot. n. 6364 del 21.06.04 si invitava la ditta proponente ad integrare la documentazione in atti così come deciso e richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A.;
- con nota del 13.10.2004 la ditta MFG Service, per conto della ditta proponente, trasmetteva le richieste integrazioni;
- con nota del 14.01.2005 la stessa ditta MFG Ser-

vice trasmetteva altra documentazione integrativa;

- agli atti di questo Ufficio, nei tempi previsti dalla normativa, non risultavano pervenute osservazioni in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue

“ ... omissis... **PREMESSA**

La zona di località “Mater Gratiae” dell'agro di Gallipoli ove dalla ditta individuale MAURO Vittorio intende ampliare la propria attività estrattiva (attualmente già in corso nelle immediate adiacenze dell'area oggetto d'istanza) costituisce nel suo complesso un grosso comprensorio estrattivo di antichissima tradizione.

La cava in cui la ditta individuale MAURO Vittorio già esercita l'attività estrattiva e la superficie di terreno in ampliamento sono raggiungibili attraverso una strada vicinale, diretta diramazione dalla strada statale n° 459 “Di Parabita” che collega l'abitato di Alezio a Gallipoli.

## **PROGETTO**

La cava sarà del tipo a cielo aperto con un metodo di coltivazione “a fossa”

La proposta d'apertura della cava è finalizzata all'estrazione di un particolare tipo di pietra calcarea destinato alla realizzazione di murature portanti, rivestimenti, “tufino”, etc.. Si tratta di prodotti che costituiscono materiali necessari ed insostituibili per numerosissimi cicli produttivi relativi all'edilizia, alle costruzioni in genere, stradali, marittime, etc.

Nel catasto terreni del comune di Gallipoli detta superficie d'ampliamento si identifica con le particelle ai n.ri 5, 6 e 43 del foglio di mappa n° 12.

Nel dettaglio di detta area l'assetto è suborizzontale e la quota media sul livello del mare è di circa +50 mt.

Complessivamente l'area ha forma quadrilatera irregolare. La superficie totale catastale dell'area d'ampliamento oggetto di istanza è pari a 6.600 mq.

Lo spessore medio del materiale utile ai fini dell'estrazione nell'area in oggetto è pari a circa 13 mt.

Pertanto si avrà un volume mediato su tutta la superficie di utilizzo dell'ampliamento pari a mc. 86.000 circa.

## **AUTORIZZAZIONI E PARERI**

La Provincia di Lecce, con Parere espresso ai sensi dell'art. 11 comma 4) della L.R. 11/2001 (Determina Dirigenziale n. 62 del 2.03.2004 ritiene “di non potersi esprimere compiutamente per incompletezza di documentazione prodotta dal richiedente e delle lacune informative che non forniscono sufficienti elementi di valutazione”..

Per quanto riguarda il Comune di Gallipoli, risulta agli atti una Raccomandata con la quale il Comune avvisa di aver pubblicato la richiesta all'Albo Pretorio e che vi sono presenti sull'area i vincoli: paesaggistico e idrogeologico.

## **ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

A tutt'oggi il P.R.A.E. adottato non è ancora stato approvato, pertanto la richiesta di apertura della cava è pertinente anche se l'area non dovesse rientrare tra quelle perimetrare. Tale informazione manca però negli elaborati presentati.

Lo studio eseguito è sufficiente a dare l'idea dello stato dei luoghi e dell'ambiente in cui l'attività si va ad inserire.

Non affronta però la problematica inerente la presenza del vincolo “OASI DI PROTEZIONE” e quindi l'eventuale impatto dell'attività estrattiva nei confronti di tale vincolo.

## **PARERE**

Pertanto visto il particolare stato dei luoghi con presenza di attività estrattive attuali e passate, si esprime parere favorevole al l'approfondimento della parte di cava ricadente all'interno dell'area già cavata (particelle 7p e 8p), con le seguenti prescrizioni:

- che la Ditta effettui il prescritto Studio di Compatibilità Paesaggistica ai sensi delle N.T.A. del PUTT/P;
- che predisponga nel termine di 6 mesi un adeguato Piano di Ripristino ambientale esteso anche a tutte le altre aree di proprietà, non più in coltivazione, al fine di restituire l'area compatibile con i vincoli ivi presenti...omissis ...”

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, per l'ampliamento della cava di tufo calcare, in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.12.2005 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole, al l'approfondimento della parte di cava ricadente all'interno dell'area già cavata (particelle 7p e 8p), con le seguenti prescrizioni:
  - che la Ditta effettui il prescritto Studio di Compatibilità Paesaggistica ai sensi delle N.T.A. del PUTT/P;
  - che predisponga nel termine di 6 mesi un adeguato Piano di Ripristino ambientale esteso anche a tutte le altre aree di proprietà, non più in coltivazione, al fine di restituire l'area compatibile con i vincoli ivi presenti.

Pertanto detto ampliamento di cava interessa le ptcc. nn. 7p-8p del fg. 12 del Comune di Gallipoli in località "Mater Gratiac" della ditta MAURO Vittorio sedente in Gallipoli alla Via Firenze n. 35;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non

esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Gallipoli;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 febbraio 2006, n. 48

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e autorizzazione ex art. 35 D. Lgs. 152/99 – Progetto di riqualificazione della fascia costiera della Riviera di Levante – Proponente: Comune di Porto Cesareo (Le).**

L'anno 2006 addì 06 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11197 del 26.09.05 l'Ufficio Tecnico - LL.PP. - ESPR. APPALTI E CONTRATTI - del Comune di Porto Cesareo (Le) trasmetteva istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo 152/99, per il progetto di

riqualificazione della fascia costiera della Riviera di Levante - 1° Lotto Funzionale -;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 14151 del 06.11.2005 veniva richiesta, per lo stesso intervento, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.L.A., ai sensi della L.R. n. 11/2001;
- con nota prot. n. 13577 del 24.11.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione proponente a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché a comunicare se nel predetto periodo erano pervenute osservazioni in merito all'intervento in argomento;
- con nota prot. n. 125 del 09.01.05 il Responsabile dell'U.T.C. Settore X del comune di Porto Cesareo attestava la pubblicazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 14.11 al 13.12.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed informava che non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni alla realizzazione dell'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

L'istanza riguarda essenzialmente la realizzazione di un percorso pedonale che, nelle Intenzioni del proponente "... consenta di fruire agevolmente del tratto di costa a levante valorizzando un'ampia parte del tessuto edificato riqualificando al contempo l'area di intervento particolarmente degradata...".

L'intervento può essere suddiviso in due tratti: il primo, sulla via Pellico e fino a via Monti e in prosecuzione di lavori già realizzati, prevede l'ampliamento lato mare della banchina esistente per una larghezza media di m. 1,70, la rimozione della pavimentazione esistente e la realizzazione del percorso pedonale in lastre di pietra calcarea. Il secondo tratto, di larghezza media di 2,50 m., sarà realizzato per lo più lungo l'edificato esistente mediante basoli di pietra calcarea appoggiati sulla sabbia e moduli di arredo urbano, tutti completamente amo-

vibili.

Oltre a quanto descritto, è prevista la realizzazione di una piccola passerella in legno su pali intorno ad un edificio esistente.

Il progetto, pur non ricadendo direttamente in aree protette o comunque tutelate, è inserito in un contesto particolarmente significativo dal punto di vista ambientale; tale aspetto è stato poco considerato dal Proponente che ha fornito relazioni ambientali piuttosto superficiali.

D'altro canto gli interventi previsti, di modesta entità, pur sottraendo un'ulteriore fascia alla spiaggia, possono essere considerati quale azione di risanamento di una situazione degradata che non dovrebbe produrre alterazioni alla dinamica costiera. A tal proposito si spera che l'Amministrazione comunale riesca a recuperare i fondi per la realizzazione della rete fognaria onde evitare il convogliamento delle acque meteoriche in mare;

- Ciò premesso si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, intendendo escluso il progetto dall'applicazione delle procedure di VIA e autorizzato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 152/99, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - prima della loro immersione, dovranno essere fornite le certificazioni relative a tutti i materiali utilizzati in mare;
  - non sono autorizzati lavori di escavo;
  - dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le tecniche per evitare o limitare al massimo la sospensione di sedimenti in acqua e il conseguente intorbidamento delle acque;
  - tutti i materiali previsti sulla spiaggia dovranno essere di tipo amovibile;
  - le aree di cantiere, da prevedere a opportuna distanza dal mare, dovranno essere completamente ripristinate a fine lavori;
  - i lavori non dovranno svolgersi durante la stagione balneare.

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 152/99;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente la riqualificazione della fascia costiera della Riviera di Levante - I° Lotto Funzionale -, proposto dall'Ufficio Tecnico - LL.PP. - ESPR. - APPALTI E CONTRATTI - del Comune di Porto Cesareo (Le), escluso dal l'applicazione delle procedure di V.I.A. e autorizzato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 152/99 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge, con particolare riferimento a quelli urbanistici e paesaggistici, ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 59

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Centro Turistico Alberghiero “Principessa d’Aragona” – Comune di Massafra (Ta) – Proponente: Principessa d’Aragona s.r.l.**

L'anno 2006 addì 8 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 22978 del 10.03.2005, la S.r.l. Principessa d’Aragona S.r.l. - Via Lazio, 6 - Massafra (Ta) - ha presentato istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione del Centro Turistico Alberghiero “Principessa d’Aragona”, nel comune di Massafra (Ta). La società istante precisava di aver presentato tale richiesta a seguito delle determinazioni contenute nel provvedimento dirigenziale n. 501 del 13.12.2004 che assoggettava alle procedure di V.I.A. l'intervento in argomento;
- con nota prot. n. 4397 del 05.04.2005, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Massafra e Provincia di Taranto) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il comune e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 5732 del 03.05.2005, la società proponente comunicava di aver depositato in data 07.03.2005 copie dello Studio di Impatto Ambientale presso il Comune di Massafra e la Provincia di Taranto e trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio

dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Avvenire", sul quotidiano locale "Puglia", entrambi del 14.04.05 e sul B.U.R.P. n. 55 del 14.04.2005;

- con nota acquisita al prot. n. 6589 del 24.05.2004 la Legambiente - Circolo "Il Gheppio" - Massafra - trasmetteva delle osservazioni in merito al progetto in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 11786 del 05.10.2005 la società proponente trasmetteva delle controdeduzioni alle osservazioni sopra specificate;
- con nota acquisita al prot. n. 6828 del 26.05.2005 la Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed Ambiente - trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota prot. n. 10702 del 14.09.2005 il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla società proponente che, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 07.09.05, stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativamente alla compatibilità ambientale e pertanto invitava la stessa società a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione;
- con nota acquisita al prot. n. 11786 del 05.10.2005 la società istante forniva delle controdeduzioni;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2006, esaminati gli atti tecnico-amministrativi, valutate le osservazioni e le controdeduzioni di cui sopra, ha rilevato quanto segue:

Anche se non inserita nel Parco delle Gravine, l'intera arca in argomento è sottoposta a vincoli derivanti dalle particolari caratteristiche idro-geologiche del sito che si vanno a sommare a quelle naturalistiche evidenziate dalla sua inclusione nel pSIC Area delle Gravine.

Il fatto che sia stata abolita ai sensi del DM 25.03.2005 l'equipollenza tra ZPS e Aree protette (Decreto peraltro sospeso da una sentenza del TAR) non inficia l'importanza faunistica del sito per il quale la Regione deve individuare misure di salvaguardia e conservazione per cui sembra ovvia nel frattempo la conservazione dello stato dei luoghi.

Non si condivide l'idea che un insediamento turistico possa rappresentare un filtro, una zona cuscinetto, tra l'area industriale ed il pSIC. I rilievi presentati nelle pagg. 10-11 delle controdeduzioni dimostrano come fosse presente in aree successivamente arate una vegetazione naturaliforme, sia pur molto disturbata, ma chiaramente in via di evoluzione verso le vegetazioni definite come percorsi substeppeici mediterranei (Thero-Brachypodietea) considerata habitat prioritario dalle direttive CEE "habitat".

L'inclusione di dette aree nel sito SIC risponde alla raccomandazione della direttiva "Habitat" di inserire nei SIC non solo le aree con habitat prioritario ma anche quelle la cui potenzialità di ripristino dell'habitat prioritario fosse elevata. L'aratura di ampie superfici (documentata dalle foto allegate alle controdeduzioni) che altera e distrugge tratti di vegetazione naturaliforme (dai progettisti presentata nei rilievi a pag. 10 e 11 delle controdeduzioni) con elevata potenzialità di evolversi in substeppe, gariglie e vegetazioni della macchia mediterranea, merita alcune considerazioni:

- l'operazione è stata eseguita in contrasto con gli obiettivi delle direttive CEE che istituiscono le aree SIC, da tempo recepite dalla Regione con i decreti DPR 357/97 e 120/03;
- in esse si fa divieto di distruggere o danneggiare gli habitat prioritari o di interesse comunitario dei siti proposti;
- in quanto all'interno dell'area pSIC ogni cambiamento dello stato dei luoghi avrebbe dovuto essere preceduto da una valutazione di incidenza da parte di chi propone di utilizzare gli habitat e da una autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente che noti ci risulta essere stata né chiesta né rilasciata.

Per quanto riguarda le altre osservazioni in merito alla presenza od assenza di specie presenti

nel sito in oggetto i fa presente che le note inviate ai progettisti fanno riferimento a quanto dagli stessi dichiarato e non da altri dati, per cui la contestata presenza di *Plantago albicans* (si cita la nota dell'Assessorato dipende da asserzioni dei progettisti che tra l'altro nelle controdeduzioni alterano le dichiarazioni della nota dell'Ufficio da "tra l'altro è presente pure *Plantago albicans*" in "una presenza continua").

Così pure la presenza di *Salvia triloba* dal progettisti citata a pag. 0 nel paragrafo F.IV.1.2 dal titolo "Relazione sui fattori di minaccia" nell'ambito del capitolo "Progetto di rinaturalizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica e salvaguardia dell'area" viene successivamente negata a pag. 20 delle controdeduzioni assieme a *Satureia cuneifolia* mai citata in alcuna nota dell'Ufficio Ambiente. Nella medesima nota non si cita mai *Stipa austroitalica*, altra specie contestata nelle controdeduzioni, ma in questo caso l'uso del termine pseudosteppe può aver tratto in inganno coloro che hanno fatto le controdeduzioni: l'habitat prioritario di riferimento è quello già citato dei percorsi substeppeici mediterranei (*Thero-Brachypodielea*) mentre nella nota non si fa cenno alcuno a *Brachypodium ramosum*. D'altra parte gli estensori delle controdeduzioni danno conferma della presenza del 1° habitat prioritario percorsi substeppeici mediterranei dichiarando a pag. 13) che "l'area in esame si può considerare una forma di passaggio verso la macchia mediterranea sempreverde, sono assenti le specie ad alto fusto, mentre predominano specie erbacee, spinose, a forma di cuscino distanziati da ampi tratti di terreno brullo, incolto."

Il che corrisponde esattamente alla descrizione che si può dare ad una evoluzione dinamica in atto nell'ambito della serie della lecceta alla cui base si pongono i percorsi substeppeici mediterranei ed al vertice la macchia mediterranea con fasi intermedie rappresentati da garighe.

Per quanto riguarda la fauna, si rileva quanto segue:

➤ se l'affermazione fatta dagli autori delle controdeduzioni che gli individui di *Columba livia* appartengono a popolazioni meticce e non selvatiche si basa su studi o segnalazioni fatte da specialisti può essere presa in considerazione altri-

menti no; nell'incertezza si sceglie sempre l'opzione più conservativa;

➤ tre specie avicole prioritarie o di interesse comunitario come Calandra, Calandrella ed Occhione, indicate nella relazione di impatto dei progettisti in tabella 5.5 del paragrafo F.V.4.2 come presenti, non nidificanti, nel sito, nella tabella delle controdeduzioni, a pag. 15 scompaiono come specie e sono sostituite da un'anonima presenza di passeriformi che ne maschera il reale valore naturalistico.

Anche le osservazioni sugli interventi di recupero meritano una riflessione.

*Dactylis glomerata* non fa parte della flora mediterranea: nell'area climacica della lecceta, o tito-clima del Lauretum caldo, dove il fattore limitante è l'assenza di acqua durante il periodo estivo viene sostituita dalla vicariante *Dactylis hispanica*.

Per quanto ci risulta buona parte delle essenze proposte anche se presenti nella flora italiana non sono localmente specie spontanee ma coltivate o spontaneizzate quindi non utilizzabili in opere di rinaturalizzazione dell'area in esame. Per contro le specie utilizzabili per opere di restauro ambientale sono quelle tipiche del luogo ed elencate dagli stessi estensori delle controdeduzioni a pag. 3).

Per questi motivi la commissione rinnova il parere non favorevole alla realizzazione del centro turistico alberghiero, nel sito proposto.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sotto state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/0071689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

*DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del Centro Turistico Alberghiero "Principessa d'Aragona", nel comune di Massafra (Ta), proposto da la S.r.l. Principessa d'Aragona S.r.l. - Via Lazio, 6 - Massafra (Ta) -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3), L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 60

**Procedura di valutazione impatto ambientale –**

**messa in sicurezza della cavità Jalillo – Comune di Peschici (Fg) – Proponente: Comune di Peschici – II Settore – Ufficio Lavori Pubblici.**

L'anno 2006 addì 8 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9172 del 26.07.05, il Comune di Peschici - II Settore - Ufficio Lavori Pubblici - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto definitivo di messa in sicurezza della cavità Jalillo - S.S. 89 nel comune di Peschici (Fg);
- con nota prot. n. 10667 del 12.09.2005, il Settore Ecologia invitava l'ente proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle altre amministrazioni interessate (Provincia di Foggia ed Ente parco Nazionale del Gargano) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le predette amministrazioni ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Il parere della Provincia di Foggia ad oggi non risulta pervenuto;
- con nota acquisita al prot. n. 14008 del 01.12.2005 il Direttore II Settore del comune di Peschici comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti l'intervento di che trattasi presso la Provincia di Foggia e l'Ente parco Nazionale del Gargano. Con successiva nota acquisita al prot. n. 14647 del 14.12.2005 veniva trasmessa documentazione integrativa, copie del nulla-osta dell'Ispettorato dipartimentale delle Foreste e dell'A.N.A.S. S.p.A., nonché le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "Avvenire" e

“Il Quotidiano”, entrambi dell’11.11.05 e sul B.U.R.P. n. 139 dell’11.11.05;

- con nota acquisita al prot. n. 531 del 23.01.2006 il Parco Nazionale del Gargiano trasmetteva il parere favorevole ai soli fini della procedura di V.I.A. inerente il progetto di che trattasi;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2006, ha rilevato quanto segue:

### SCOPO DELL’OPERA

L’intervento, consistente fondamentalmente nell’arretramento di un tratto di taglio in roccia della strada statale SS. n. 89, è finalizzato all’allontanamento e messa in sicurezza della sede viaria da un potenziale dissesto geologico, dovuto ad una cavità presente sulla parte alta di una falesia rocciosa, che si in grotta sotto strada fino a metà carreggiata.

L’arretramento in progetto si prefigge pertanto il primario obiettivo di garantire la pubblica incolumità, prevenendo un potenziale evento di crollo parossistico che interesserebbe la sede viaria a carattere regionale, nonché la sottostante spiaggia della località “Jalillo”.

La riprofilatura del taglio stradale, previsto in semicurva per una lunghezza complessiva di mt. 105 e per una profondità massima di mt 5.58, produrrà un secondario effetto positivo, più immediatamente percettibile: il miglioramento della visibilità per gli automobilisti in uno dei numerosi tratti pericolosi presenti nel comprensorio, che hanno fatto registrare un’ampia casistica di incidenti stradali.

### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Vincoli insistenti nella porzione di particella oggetto degli interventi previsti

### TIPI DI VINCOLI

- Foglio 10 particella 159
- P.D.F. (Comunale)  
Destinazione urbanistica: Rispetto Costiero-  
Prescrizioni: L’edificazione in tali zone, anche delle sole recinzioni, è ovunque e sempre vietata. In data zona la densità fondiaria è nulla.
- P.U.T.T. (Regione Puglia): AMBITI TERRITORIALI ESTESI “B” conservazione e valorizza-

zione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi, massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio

- AREA PROTETTA (zona 2) DPR 5 giugno 1995 “Istituzione Parco del Gargano”
- PAESAGGISTICO D. Lgs. n. 42/2004 ex 490/99 (ex L. 1497/39, L. 1089/39, L. 431/85)
- DECRETO “Galasso” (L. n. 431/85)
- IDROGEOLOGICO (R.D. n. 3276/23 e s.m.)
- p.S.I.C. (D.M. del 3) Aprile 2000)
- RISCHIO SISMICO Zona 2

### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La proposta progettuale prospettata, quella dell’allontanamento di un tratto di curva della strada statale SS. n. 89 dal potenziale dissesto segnalato, è stata largamente preferita rispetto ad altre soluzioni alternative ipotizzabili, compresa quella di “non intervento”.

Le soluzioni poste al vaglio sono state rappresentate graficamente nell’allegato (tav. 01 tavola grafica delle soluzioni alternative messe a confronto), contenente delle piccole matrici semiquantitative su alcuni aspetti chiave.

Esse vengono di seguito descritte:

- a) Consolidamento delle pareti e della volta dell’ingrottamento;
- b) Realizzazione di una soletta stradale arniata avente funzione di “ponte”, cori fondazioni in micropali alla berlinese al lato monte;
- c) Arretramento di un tratto di curva (per una lunghezza di 104 m) e conseguente allontanamento dal potenziale dissesto;
- d) Non intervento

Seppure il “pericolo geologico” (inteso come probabilità che il crollo si verifichi) risulti ad oggi contenuto, secondo il progettista, grazie fondamentalmente all’effetto ponte della volta della cavità che sorregge la strada, la quale possiede la conformazione naturale di un arco molto schiacciato. È pur vero che il “rischio geologico” (inteso come la combinazione del pericolo geologico con la “vulnerabilità” e la “esposizione” del sito e degli automobilisti) è da ritenersi elevato.

Da considerare che la falesia sulla quale si sviluppa l'ingrottamento è soggetta ad una lenta ma pur progressiva erosione ad opera dell'azione aggressiva dell'aerosol marino e degli altri agenti atmosferici, che combinata con le vibrazioni indotte dal passaggio degli automezzi pesanti stilla soprastante strada o con gli effetti amplificazione sismica locale di un terremoto, potrebbe determinare il collasso parossistico della volta.

Le indagini georadar hanno peraltro rilevato una forte anomalia, seppure ad una profondità di almeno 6 m dalla sede viaria, sul lato esterno della curva, di lato alla cavità, che conferma uno stato fessurativo spinto della porzione esterna della rupe, sul lato occidentale dell'ingrottamento segnalato.

La mancata realizzazione comporterebbe, oltre che la permanenza di un rischio di crollo e dello schianto sugli automobilisti degli alberi posti al ciglio della strada.

In conclusione, gli innumerevoli sopralluoghi esperiti anche con la partecipazione degli esperti del Compartimento ANAS, le indagini geologiche dirette ed indirette, le puntuali valutazioni di carattere ambientale, le considerazioni sulla sicurezza di cantiere e dell'utenza della strada statale, hanno fortemente esaltato la scelta di progetto e).

Il progetto prevede l'effettuazione degli scavi con metodi meno invasivi possibili, quali l'utilizzo di malte espansive tipo BRISTAR, per evitare vibrazioni alla formazione di base.

Per la realizzazione dell'intervento è inevitabile il taglio di alcuni pini di medio fusto posti sul ciglio stradale, al lato monte, rimasti isolati a causa di un incendio doloso che ha distrutto il bosco al quale appartenevano (n. 8 pini halepenses): in vero questi sarebbero in equilibrio instabile e possono costituire un potenziale pericolo per gli utenti della strada statale.

Viene comunque prevista quale opera di compensazione ambientale, la piantumazione di esemplari giovani in numero triplo rispetto a quello degli alberi destinati al taglio.

La piantumazione avverrà ad una distanza minima di 10 mt dal nuovo ciglio stradale.

Saranno "consumati" 315 mq di suolo seminaturale, mentre, al lato valle della strada statale, si prevede un recupero di suolo da ripristinare a verde spontaneo, sottraendolo all'asfalto dell'attuale carreggiata esterna.

La superficie destinata al recupero non compensa totalmente il suolo naturale consumato a monte, per permettere l'adeguamento della nuova sede viaria alla larghezza minima della sagoma prevista dalla legge per la categoria di strada di appartenenza (passaggio dagli attuali 6 mt ad 8 mt).

Il nuovo taglio stradale avrà altezze superiori a quello attuale, contenute in valori accettabili (max 5.5 mt); al Fine di assicurare la sicurezza stradale agli utenti automobilisti, si procederà alla installazione di una rete di protezione dalla caduta massi.

Viene prevista inoltre la sostituzione dell'attuale guard-rail in lamiera zincata con un guard-rail anti-crash, omologato, monofascia, rivestito in legno di colore noce-mielato.

## **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

### ***Inquadramento ambientale***

La semicurva da arretrare, rispetto alla falesia nella quale si addentra la cavità sotto-strada, si sviluppa nel tratto Km 81+500 - 81+600 della strada statale SS. n. 89, nel territorio comunale di Peschici (FG) l'ingrottamento esistente osservabile soltanto dal braccio più lungo del porticciolo del paese, oltre che dal mare, dista dal centro abitato circa 2 Km, e si sviluppa stilla parte alta di una falesia inattiva alta circa 20 m. Il dirupo fa parte di un ampio anfiteatro geomorfologico che delinea una imponente nicchia di distacco di una paleofrana da crollo. Il sottostante corpo di frana ospita un fitto bosco di Pini halepenses e un fitto sottobosco di essenze delle tipica macchia mediterranea. Il corpo di frana cede il posto, verso il mare, ad una spiaggetta in ciottoli denominata "Jalillo".

La strada statale, a mezza costa, percorre il fianco del promontorio di "Monte Pucel" e si affaccia al dirupo in curva nella esatta corrispondenza della cavità.

La suddetta strada ha funto, nel luogo ove è previsto l'intervento in progetto, da "pista tagliafuoco" in occasione di un devastante incendio del 1999, salvaguardando dalle fiamme la parte più riparata, a valle (zona della paleofrana); una porzione della pineta a monte, compresa la fascia destinata all'arretramento, è andata purtroppo in fumo, causando uno dei disastri ambientali più gravi della storia del Gargano.

L'intervento di messa in sicurezza dal dissesto potenziale mediante l'arretramento di una cui-va, ricade nel margine interno di un'area pSIC e in area Parco del Gargano.

L'area oggi appare degradata dall'incendio; le essenze vegetali stentano a svilupparsi a causa dell'attività di pascolo che si continua a perpetrare e a causa della consistente perdita della coltre unica, già originariamente molto esigua, a causa dell'azione di dilavamento da parte delle piogge.

L'assenza di vegetazione nel periodo posteriore all'evento doloso, ha infatti causato la riduzione

drastica dell'effetto imbrigliante prodotta dagli apparati radicali nei confronti del suolo vegetale. La crescita di pini ad alto fusto appare pertanto seriamente compromessa.

L'intervento di allontanamento della sede viaria dalla cavità tramite l'arretramento del taglio stradale, si inserisce distante dalle incisioni pluviali e da qualunque altro elemento idrografico significativo, per cui si esclude che questi possa determinare interferenze significative con il deflusso delle acque meteoriche.

La circolazione idrica sotterranea avviene in livelli acquiferi profondi, confinati a tetto e a letto da spesse bancate di calcari scarsamente permeabili. Nella zona non vi sono manifestazioni sorgentizie.

I lavori non comporteranno alcuna interazione, diretta c/o indiretta, con le falde acquifere sotterranee.

Dal punto di vista litologico, l'intero promontorio è costituito da rocce calcaree, in particolare da calcareniti, da brecce e megabrecce micritiche in cemento carbonatico organogeno).

### **Potenziali fattori di impatto e sviluppi matriciali semplici**

Nel SIA sono riportati e valutati, in modo semi-quantitativo, gli impatti prevedibili in due schede

matriciali semplici: una relativa alla fase di cantiere e l'altra in riferimento alla fase di esercizio. Tali matrici permettono di definire un quadro sintetico e immediato delle problematiche ambientali che entrano in gioco con la realizzazione del progetto.

### **INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALI**

Gli interventi di mitigazione, compensazione e ripristino, sono previsti sin dalla prima fase di cantiere e costituiranno parte integrante e ad alta valenza della progettazione in senso stretto, e consistono in:

- a) aumentare, per quanto riguarda la difesa del suolo, gli equilibri naturali preesistenti, discostando la strada statale dal pericolo di crollo ed eliminando in siffatta maniera pericolose vibrazioni e carichi dei mezzi pesanti sulla volta della cavità segnalata sotto-strada;
- b) compensare al lato monte la perdita di 8 pini, piantumando nuovi pini giovani;
- c) compensare la perdita degli arbusti ed essenze erbacee a monte, creando i presupposti nell'area recuperata a suolo seminaturale, al lato valle, per una copertura vegetale spontanea adatta alle condizioni edafiche e climatiche esistenti;
- d) riqualificare, per un inserimento ottimizzato dell'opera, la zona con l'introduzione di guardrail a basso impatto ambientale (rivestito in legno).

### **STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE**

L'intervento di arretramento della curva si inserisce al margine interno dell'area p.S.I.C denominata "Pineta Marzini" (codice IT9110016), in riferimento alle pinete spontanee a *Pinus halepensis*.

Il proposto Sito d'interesse Comunitario IT9110016 ha un'estensione complessiva di 787 ha, pari a 7.870.000 mq., occupato per il 60% circa da pinete mediterranee e per aliquote minori da versanti calcarei e da percorsi substepici di graminacee e piante annue (habitat Direttiva 92/43/CEE).

In particolare, in relazione ai percorsi substepici, l'associazione Thero-brackypodietea costituisce un habitat in pericolo di estinzione definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Il progetto produrrà, da una parte, una perdita di

superficie seminaturale (naturale degradata) complessiva di 0,0250 ha, pari a 250 mq; dall'altra, comporterà il recupero ad habitat seminaturale di una superficie, oggi destinata a sede stradale, di 115 mq.

L'intervento interesserà una superficie modesta e degradata da un incendio occorso nel 1999 e non pregiudicherà in modo percettibile l'integrità attuale del sito p.S.I.C.

### **Cambiamenti fisici derivanti dal progetto**

L'intervento in progetto non costituisce una nuova opera viaria, ma rappresenta la riprofilatura di una semicurva di una strada statale esistente, per un tratto complessivo di 100 mt. Pertanto non si genereranno nuove "barriere" ai percorsi faunistici, né saranno create "macchie" vegetazionali (isolamento di porzioni di aree naturali).

La variazione fisica significativa è rappresentata dall'aumento delle altezze del taglio stradale in roccia, comunque contenuta in valori accettabilissimi (altezza max = 5.5 metri) e confrontabili con il tratto di taglio stradale immediatamente attiguo a quello da arretrare, che fa registrare un'altezza di 6 mt.

### **Inquinamento e disturbi ambientali**

Le operazioni di demolizione con i mezzi tradizionali dureranno circa 10 giorni. Più difficile stimare i tempi relativi alla demolizione con cemento espandente bristar, in quanto tecnica piuttosto recente e mai applicata per questa unità litologica.

Complessivamente si può ipotizzare una durata complessiva delle fasi di demolizione e rimozione di 3-4 settimane.

Considerata la forte vocazione turistica nei mesi estivi, gli interventi saranno eseguiti esclusivamente nel periodo invernale, al fine di arrecare il minore disturbo possibile ai residenti, agli operatori turistici, ai villeggianti e al traffico veicolare.

### **CONSIDERATO CHE:**

- Lo studio in oggetto permesso di fornire tutti gli elementi conoscitivi utili per la determinazione degli impatti ambientali dell'opera, secondo le

modalità e i contenuti previsti dalla legge regionale 12 aprile 2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) della Regione Puglia;

- La scelta della tipologia d'intervento è stata effettuata vagliando anche tutti gli aspetti relativi ad altre ipotesi alternative prese in considerazione, oltre che l'opzione "zero", vale a dire quella di non intervento;
- Oltre alla definizione del quadro programmatico, del quadro progettuale e di quello ambientale previsti dalla L.R. 11/2001, in ottemperanza all'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 1210 considerato che l'intervento in oggetto ricade nel margine interno di un proposto sito di interesse comunitario p.S.I.C. (cod. IT9110016; Denominazione: Pineta Marzini); è stato effettuato anche lo Studio d'Incidenza Ambientale, considerando così gli effetti diretti ed indiretti del progetto proposto sugli habitat per i quali detto sito è stato individuato;
- Lo studio evidenzia il fatto che l'intervento interesserà una superficie modesta e degradata fortemente da un incendio occorso nel 1999 e che non pregiudicherà in modo percettibile l'integrità attuale del sito p.S.I.C. Inoltre, visto che trattasi di una semplice rettifica dell'andamento della semicurva di un'opera viaria già esistente, l'esecuzione del progetto non produrrà ulteriori "barriere" o "trappole" faunistiche, né l'isolamento di "macchie" vegetazionali;
- La riprofilatura del taglio stradale, per una lunghezza complessiva di mt 104 e per una profondità massima di mt 5.58, produrrà come secondario effetto positivo, il miglioramento della visibilità per gli automobilisti in uno dei numerosi tratti pericolosi presenti nel comprensorio, che hanno fatto registrare una larga casistica di incidenti stradali;
- Tale ipotesi di intervento è stata confortata inoltre dalla richiesta della collettività di migliorare la visibilità delle curve pericolose presenti nella zona d'intervento, come documentato dalla petizione popolare allegata allo studio d'impatto;

- il Comitato Regionale di VIA ritiene di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la per il progetto definitivo di messa in sicurezza della cavità "Jalillo" S.S. 89 nel comune di Peschici (Fg), proposto dal Comune di Peschici - II Settore - Ufficio Lavori Pubblici -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 61

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg) – proponente Fortore Energia s.p.a.**

L'anno 2006 addì 8 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 172 del 04.01.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Franciosa, nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), da parte della Fortore Energia S.p.A. - Piazza della Repubblica, 5 - Lucera (Fg);
- con successiva nota acquisita al prot. n. 1147 del 02.02.05 la società proponente comunicava di aver depositato il progetto presso il comune interessato;
- con nota acquisita al prot. n. 3198 del 14.03.2005 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Rocchetta S. Antonio attestava l'affissione del-

l'avviso pubblico nei tempi (14.01.05 al 13.02.05) e modi previsti dalla L.R. n. 11/01, precisava che non erano pervenute osservazioni e comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- con nota prot. n. 11229 del 27.09.05 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante delle integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 12966 del 14.11.05 la società proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

Il progetto prevede l'installazione di 17 aerogeneratori in località "Franciosa" Comune di Rocchetta S. Antonio, per una potenza complessiva, nominale di circa 34 MW

Dall'esame della documentazione fornita risulta che:

- La disposizione degli aerogeneratori non rispetta la distanza minima tra aerogeneratori in almeno 2 casi;
- Almeno 5 aerogeneratori sono collocati su crinali o in prossimità di crinali, in contrasto con le indicazioni delle Linee Guida;
- Il tracciato dell'elettrodotto di collegamento alla Rete AT autorizzato dal GRTN, risulta lungo circa 15 km; il proponente ha fatto richiesta al GRTN di un nuovo punto di consegna, sulla linea Ascoli Satriano - Melfi Industriale, con un tracciato di circa 5 Km;  
L'impianto è collocato al confine con il Comune di Candela (quasi tutti gli aerogeneratori sono posti a molto meno di 500 mt dal confine); considerato che all'esame dell'ufficio è stata presentata domanda di autorizzazione per un impianto eolico sul territorio del Comune di Candela, i cui aerogeneratori sono collocati a ridosso del confine con il Comune di Rocchetta S. Antonio, risulta che se entrambi i progetti fossero autorizzati si verrebbe a creare un unico grande impianto per un

totale di 40 aerogeneratori (80MW), i cui impatti cumulativi andrebbero approfonditi con specifiche analisi;

- L'area non è soggetta a vincoli naturalistici. Il pSIC più vicino, IT9120011 - Valle Ofanto Lago di Capaciotti dista poco più di 500 mt da molti degli aerogeneratori;
- Dai dati a disposizione dell'ufficio si evince che su tutto il sito prescelto insiste un vincolo idrogeologico;
- Almeno 6 aerogeneratori ricadono in aree vincolate dal PUTT come Zone a Gestione Sociale;
- Almeno 6 aerogeneratori ricadono in aree individuate dal PAI come a rischio frana;
- Da segnalare inoltre la prossimità di alcuni aerogeneratori ad aree boschive vincolate da PUTT;

#### **Atteso che:**

- gli aerogeneratori n. 2 e 3 sono prossimi ad aree boschive vincolate da PUTT;
- la disposizione degli aerogeneratori non rispetta la distanza minima prevista dalle Linee Guida tra aerogeneratori in almeno 2 casi (aerogeneratori 4-5; 6-7);
- gli aerogeneratori n 10, 11, 12, 13 e 17 sono collocati su crinali o in prossimità di essi, in contrasto con le indicazioni delle Linee Guida;
- il tracciato dell'elettrodotto di collegamento alla Rete AT autorizzato dal GRTN. risulta lungo circa 15 km; il proponente ha fatto richiesta al GRTN di connessione alternativa sulla linea AT "Ascoli Satriano - Melfi industriale", con un tracciato di circa 5 Km (che peraltro percorre per un lungo tratto il perimetro del SIC Lago di Capaciotti - Valle d'Ofanto). Se tale collegamento fosse autorizzato la rete di AT disterebbe in linea d'aria circa 3 km dall'aerogeneratore più vicino e circa 8 km dall'aerogeneratore più lontano;
- l'impianto è collocato al confine con il Comune di Candela e che all'esame dell'ufficio è in corso di

valutazione un impianto eolico (23 aerogeneratori - 46 MW) sul territorio del Comune di Candela, i cui aerogeneratori sono collocati a ridosso del confine con il Comune di Rocchetta S. Antonio, venendo a creare un unico grande impianto per un totale di 40 aerogeneratori (80 MW), i cui impatti cumulativi andrebbero approfonditi con specifiche analisi;

il proponente è stato invitato a presentare una alternativa di progetto che contempra la risoluzione delle criticità sopra evidenziate e specifici approfondimenti ad integrazione della documentazione presentata, relativi in particolare:

- alla lunghezza e al percorso dell'elettrodotto; è da preferire la connessione, così come richiesto dal proponente al GRTN, alla linea "Ascoli Satriano - Melfi Industriale", che prevede un percorso di soli 5 km; si richiedono in tal caso specifici approfondimenti su possibili impatti sul SIC Lago di Capaciotti - Valle d'Ofanto, poiché il tracciato percorrerebbe per un lungo tratto il confine del SIC;
- alla collocazione degli aerogeneratori n. 10, 11, 12, 13 e 17 su crinali o in prossimità di essi;
- al mancato rispetto in 2 casi delle reciproche distanze tra aerogeneratori;
- alla prossimità degli aerogeneratori n. 2 e 3 ad un'area boschiva;

con la contestuale presentazione di specifici studi e approfondimenti relativi ai possibili impatti cumulativi con il limitrofo impianto proposto sul territorio del Comune di Candela.

Considerato infine che parte dell'impianto ricade, in area individuata dal PAI come a rischio frana (aree su cui le Linee Guida sconsigliano di installare aerogeneratori), si richiede parere dell'Autorità di Bacino.

Si precisa infine che il Comune di Candela, dal cui confine quasi tutti gli aerogeneratori distano meno di m 500, dovrà essere coinvolto nella Convenzione tra il soggetto proponente ed il Comune di Rocchetta S. Antonio.

- Il proponente ha fornito le integrazioni richieste, presentando in particolare uno studio sugli impatti cumulativi dovuti alla prossimità con l'impianto proposto nel comune di Candela.

**Atteso che:**

- 1) permane la criticità relativa all'aerogeneratore n. 3, distante circa 20 metri da aree boschive vincolate;
- 2) l'aerogeneratore n. 14 è collocato a meno di 100 mt dalla Lama Fiume Ofanto;
- 3) gli aerogeneratori n. 7, 10, 11, 13 e 15 sono collocati a meno di 100 mt da crinali così come individuati dal PUTT;

si considera valida l'alternativa di progetto presentata che prevede l'eliminazione degli aerogeneratori n. 9 e 14 per la mitigazione degli impatti cumulativi e si autorizza quindi l'impianto proposto con l'eliminazione degli aerogeneratori:

- n. 3, per la prossimità ad aree boschive vincolate da PUTT (Pp 04);
- n. 9 e 14, come suggerito dal proponente stesso per la mitigazione degli impatti cumulativi;
- n. 7, 10, 11, 13 e 15 per la prossimità a crinali (Pp 10).

In merito al tracciato dell'elettrodotto che percorre il confine del SIC Lago di Capaciotti - Valle d'Ofanto, il proponente dichiara che lo stesso è già stato autorizzato dal Comitato VIA della Regione Puglia relativamente all'impianto eolico in loc. Buglia nella seduta del 14.04.2005.

- Ciò stante, si esprime parere favorevole all'installazione degli aerogeneratori: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 17, e subordinando lo stesso al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
  - sia evitato l'attraversamento del bosco per il collegamento tra gli aerogeneratori n. 2 e 4, così come prospettato dal proponente;
  - siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;

- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare;
- fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).
- Il Comune di Candela, il cui confine dista meno di 500 ml da alcuni degli aerogeneratori dovrà essere coinvolto in tale convenzione.
- Per gli aerogeneratori n. 1 , 2, 4, 5 e 6 ricadenti in aree individuate dal PAI come a

rischio frana il parere favorevole è comunque subordinato al parere dell'Autorità di Bacino.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco colico in loc. Franciosa, nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Fg), proposto dalla Fortore Energia S.p.A. - Piazza della Repubblica, 5 - Lucera (Fg), così come rimodulato, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 8 febbraio 2006, n. 79

**Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale – Realizzazione di n. 3 villaggi turistici in località S. Maria di Merino – Comune di Vieste (Fg) - Proponente: Spiaggialunga s.r.l.**

L'anno 2006 addì 8 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10741 del 04.12.2003) veniva richiesta, ai sensi della L.,p'. 11/2001, la verifica di assoggettabilità a V.I.A per la realizzazione di n. 3 villaggi turistici in località S. Maria di Merino, nel comune di Vieste (Fg), proposto da Spiaggialunga S.r.l. - Litoranea Vieste - Peschici km 7 - Fg -;
- con nota prot. n. 1278 del 09.02.2004 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Vieste e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'arintincio dell'avvenuto deposito dello

studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava i comuni e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Ad oggi le pubblicazioni ed i pareri sopra specificati non risultano pervenuti;

- con nota acquisita al prot. n. 8472 del 20.08.2004 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.08.2004 richiedeva Integrazioni ed approfondimenti progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 6432 del 24.05.2005 la società proponente trasmetteva quanto richiesto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.11.2005, valutata la documentazione integrativa, rilevava quanto segue:

L'intervento proposto riguarda la realizzazione di un villaggio turistico e un'area destinata a campeggio con annessi servizi.

Il progetto è presentato ai sensi della L.R. n. 11/99 e comporterà una variante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, e D.P.R. 440/2000.

#### 1. Integrazioni richieste

Le integrazioni richieste riguardavano la produzione di elaborati riguardanti i vincoli esistenti, tavole relative alla strumentazione Urbanistica vigente a scala locale e regionale; il monitoraggio delle essenze da spiantare e tavola del verde, nonché ulteriori approfondimenti in merito alle caratteristiche ambientali in merito ai seguenti aspetti:

- Condizioni meteorologiche (Temper., Precip., Evapor., Vento) con raccolta di dati riferiti ad un numero minimo di 5 anni;
- La qualità dell'aria;
- Suolo e sottosuolo;
- Approfondimenti degli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici dell'area di indagine;

- Acque interne: (acque sotterranee, le acque superficiali le sorgenti e i fossi, qualità delle acque interne);
- Acque marmo costiere;
- Approfondimento su flora fauna ed ecosistemi specificamente delle zone umide, le coste, del Gargano zone SIC.
- Paesaggio e rumore;
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- Rifiuti.

Rispetto agli impatti potenziali approfondimenti dei seguenti punti:

- Impatti potenziali durante la fase di costruzione e fase di esercizio;
- stima delle presenze turistiche indotte;
- Quantificazione degli impatti potenziali approvvigionamento a scopo potabile, quantificazione del consumo d'acqua non potabile, schemi grafici impianti di approvvigionamento di acqua potabile produzione dei rifiuti durante la fase di costruzione e di esercizio, traffico indotto;
- Descrizioni dettagliate degli elementi non costruiti, quali pavimentazioni, recinzioni, arredo urbano ecc.
- Chiarimenti in merito all'intervento dell'area campeggio che nel progetto non risulta alcun dettaglio delle piazzole e delle opere a farsi; Verbali di conferenza di servizio e parere del Parco Nazionale del Gargano in merito all'intervento.

## 2. Valutazione delle integrazioni presentate

In merito a quanto richiesto, il proponente ha presentato n. 7 elaborati integrativi.

Gli approfondimenti effettuati, nella maggior parte dei casi risultano appena soddisfacenti.

Nello specifico le integrazioni presentate relative al quadro di riferimento programmatico e progettuale chiariscono sufficientemente la questione relativa ai vincoli che sono ben rappresentati nella tav. n. 1 evidenziando che zona è gravata dai seguenti vincoli:

- vincolo ex legge 1497/39;
- vincoli e segnalazioni architettoniche archeologiche legge 1089/39: a tal proposito si segnala l'esistenza di una zona con vincolo archeologico a ridosso dell'area di intervento;
- Decreto Galasso;

- Geomorfologia: l'arca è costeggiata da un reticolo fluviale non specificato negli atti;
- Catasto delle grotte si rileva la presenza della grotta di S. Maria di Merino a una distanza compresa tra i 300 e 550 metri dall'area di intervento;
- Vincolo di zona 2 del Parco Naz. Del Gargano;
- Ambito esteso di tipo "B";
- Inoltre l'area di intervento è compresa in una piana alluvionale;

mentre non risultano vincoli Geomorfologici e l'area non è compresa in zona SIC o ZPS. Non risultano vincoli Faunistici e vincolo PAI.

Le integrazioni inoltre approfondiscono in modo soddisfacente attraverso l'elaborato n. 4, gli aspetti ambientali in merito ai seguenti impatti:

Le condizioni meteorologiche; la qualità dell'aria; suolo e sottosuolo; aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici dell'area di indagine; acque interne; flora fauna ed ecosistemi; paesaggio e rumore; rifiuti, con la composizione di check-list e una matrice di tipo classica coassiale contenente la valutazione e la identificazione degli impatti.

Nella valutazione complessiva dello studio e delle integrazioni presentate si può affermare che alcuni aspetti si ritengono sufficientemente approfonditi soprattutto ai contenuti del Quadro Programmatico e Quadro Progettuale.

Viceversa molte perplessità e incertezze risultano dall'esame di alcuni indicatori ambientali come descritti nel capitolo del Quadro Ambientale del SIA.

Precisamente:

- Il complesso turistico risulta troppo a ridosso della spiaggia (fabbricati posti meno di 10 mt. dalla linea di Battigia), i documenti integrativi" (elaborato n. 2, corrispondente al certificato di destinazione urbanistica) non definiscono e non individuano le aree litoranee" e "annesse" tanto che l'intervento può essere considerato in "area "annessa" e pertanto, così come previsto dal PUTT/P, si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 "negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto

attuale: recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio” nonché le direttive di tutela di cui all’art. 3.05 “negli Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante (“B” dell’art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale: per la riduzione delle condizioni di rischio”;

- negli atti integrativi non risulta, benché richiesti, alcuna planimetria relativa al campeggio. Tale richiesta è stata avanzata al fine di individuare il n. e le dimensioni delle piazzole con la relativa viabilità carrabile/pedonale, nonché la sua organizzazione generale, In merito a quanto sopra non si ritiene esaustivo quanto contenuto nell’elaborato n. 6, che si limita ad indicare la tipologia dei materiali delle piazzole e dei vialetti senza alcun dato dimensionale, circa il numero delle essenze e le modalità di espianto degli ulivi esistenti. A tal proposito il comitato aveva richiesto un mappa riportante gli ulivi esistenti e quelli da reimpiantare.
- Relativamente all’approvvigionamento idrico l’elaborato n. 5.1 riporta testualmente “la quantità delle risorse naturali, come l’apporto idrico, saranno del tutto limitate in quanto la struttura utilizzerà l’approvvigionamento di tali risorse da fonti esterne”. Tale affermazione risulta generica visto il fabbisogno idrico totale stagionale di circa mc 11.000 come riportato nella tav. 53. Inoltre si evidenzia come nella relazione SIA a pag. 10, sintesi non tecnica, si afferma che l’approvvigionamento idrico per consumo umano sarà alimentato da vasca di stoccaggio in centrale idrica alimentata da AQP derivata dalla rete cittadina, senza indicare che distanza essa è ubicata, in contrasto a quanto contenuto nella tav. 5.3 affermando che il fabbisogno di acqua potabile e non, sarà soddisfatto mediante derivazione dalla rete di acquedotto cittadina anche qui senza riferimento alla distanza della rete AQP.

- Infine si ritiene fatto determinante e fondamentale la questione relativa al mancato riconoscimento di Territorio Costruito da Parte della R.P.

In merito la relazione SIA assume l’informazione più conveniente dal PUTT/P, definendo zona di intervento di tipo “Territori Costruiti” (pag. 15 del SIA), affermazione smentita tanto dal fatto che vede il COMUNE di Vieste promotore di un ricorso al TAR, quanto dagli atti della conferenza di servizio del 19.01.2004 (tav. 7), che rimanda l’esame del progetto a “... dopo che il Comune di Vieste abbia chiarito con la Regione Puglia se gli ambiti relativi agli interventi rientrano o meno nei territori costruiti del PUTT...

Pertanto detto aspetto risulta sostanziale al fini dell’espressione del parere VIA.

### 3. Conclusioni

- Visto lo studio proposto e le relative integrazioni, che non hanno contribuito a chiarire i dubbi e gli aspetti fondamentali nonché gli effetti relativi ad alcuni impatti determinati dalla esecuzione delle opere;
- Considerata la questione relativa al mancato riconoscimento del c.d. Territori Costruiti che, implicitamente e sostanzialmente riconosce l’alto valore ambientale della zona che risulta anche classificata Zona 2 dal Parco;
- Visto il contesto paesaggistico e naturalistico, del sito, si propone parere sfavorevole;
- con nota prot. n. 14320 del 09.12.2005 il Settore Ecologia, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall’art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla società proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;
- considerato che nei termini previsti dalla normativa sopra esplicitata non perveniva, da parte della ditta proponente, alcuna osservazione, si conferma il parere negativo alla realizzazione dell’intervento proposto espresso dal Comitato

Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.11.2005;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto l'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 dalla Legge n. 154/2005;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionrlae per la V.I.A. nella seduta del 30.11.2005, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di n. 3 villaggi turistici in località S. Maria di Merino, nel comune di Vieste (Fg), proposto da Spiaggialunga S.r.l. - Litoranea Vieste - Peschici km 7 - Fg -;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 febbraio 2006, n. 81

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Deposito temporaneo di carbone – Comune di Statte (Ta) – Proponente: Italcave s.p.a.**

L'anno 2006 addì 15 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8717 del 30.08.2004, la Italcave S.p.A. - Strada Provinciale Taranto-Statte km. 3 - Statte (Ta) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un deposito temporaneo di carbone, in agro di Statte (Ta);
- con nota prot. n. 9056 del 09.09.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Statte e Provincia di Taranto) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art.

11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/200 1. Con la stessa nota invitava il comune e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 9554 del 22.09.2004, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "Messaggero" e "Quotidiano", entrambi dell'01.09.2004, e sul B.U.R.P. n. 108 del 09.09.04;
- con nota acquisita al prot. n. 9991 del 05.10.2004, l'avv. Pietro Quinto, in nome e per conto delle Ditte Miccolis S.p.A. e I.C.M. di Stefano Miccolis, La Riccia S.r.l., trasmetteva delle osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 10393 del 15.10.04, la provincia di Taranto - Servizio Ecologia e Ambiente - richiedeva alla società proponente dei chiarimenti in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 11157 del 05.11.2004, l'avv. Pietro Quinto trasmetteva ulteriori osservazioni;
- con nota prot. n. 13319 del 29.12.2004 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Reg.le di V.I.A. nella riunione del 21.12.2004, al proponente di adeguare il progetto dell'opera in argomento alla luce delle osservazioni rilevate dallo stesso comitato;
- con nota prot. n. 281 del 12.01.2005 il Settore Ecologia riscontrava le note dell'avv. Pietro Quinto fornendo delle controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. n. 11825 del 16.02.2005 il Comune di Statte - Settore Tecnico - esprimeva il parere di compatibilità evidenziando quanto segue:
  - "..... concordando con quanto prescritto dal comitato provinciale e in aderenza ad altri pareri espressi da questa Amministrazione per i depositi di materiali in genere e di carbone in particolare, necessita la realizzazione di un massetto di fondo in cls impermeabile e di un adeguato

sistema di raccolta di acqua piovana, in alternativa si dovrà dimostrare la durata e l'efficienza del tempo dell'intervento proposto dall'Italcave (sistema dell'impermeabilizzazione con argilla) vista la movimentazione dei mezzi pesanti nell'area;

- si evidenzia il rispetto della normativa del P.U.T.T./P., in particolare riguardo agli ambiti distinti dello stesso e in particolare: ripe fluviali, cigli di scarpate e reticoli fluviali si dovranno evidenziare nel progetto le misure preventive per il controllo della dispersione di articolato dell'atmosfera;
- si dovranno rispettare le procedure inerenti il decreto del Ministero dell'Ambiente del 10.01.2000 "Perimetrazione del sito d'interesse regionale di Taranto", ai sensi della legge n. 426 del 09.12.1998 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale".....;
- con nota acquisita al prot. n. 5899 del 05.05.2005 la società proponente trasmetteva elaborati integrativi e con successiva nota acquisita al prot. 7777 del 21.06.2005 trasmetteva ulteriori precisazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 8826 del 19.07.2005 la provincia di Taranto - Servizio Ecologia e Ambiente - rilevava che "... non è stato chiarito quanto richiesto nella seduta del 04.09.04 dallo stesso C.T, .... se non per quanto attiene alla soletta di fondo di calcestruzzo che comunque dovrà essere impermeabilizzata...";
- con nota acquisita al prot. n. 9428 del 02.08.2004 la società proponente riscontrava la nota precedente fornendo dei chiarimenti;
- con nota prot. n. 11996 del 13.10.2005 il Settore Ecologia, a seguito della riunione del Comitato Reg.le di V.I.A. del 29.09.2005, richiedeva al proponente ulteriori approfondimenti in merito all'impianto in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 13710 del 28.11.2005 la Italcave S.p.A. forniva le precisazioni richieste con la precedente nota;

- con nota acquisita al prot. n. 13944 del 01.12.2005 giungevano delle osservazioni da parte della segreteria Politica Democratici di Sinistra Sez. "A. Gigante" - Statte -;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2006, ha rilevato quanto segue:

Il progetto prevede la realizzazione di un deposito temporaneo di carbone tipo pet-coke e carbon fossile, in una cava di calcare regolarmente autorizzata con provvedimento n. 62 MIN/DEC/97/0062 dell'Assessore Regionale all'Industria, Commercio ed Artigianato. Entro un anno dal termine della attività estrattiva è prevista la realizzazione di opere di recupero delle aree di cava secondo il piano all'uopo prodotto all'Ufficio Minerario Regionale aggiornato al 31.12.1996 con prot. 38/MIN/866.

La capacità di stoccaggio prevista sarà di circa 160.000-170.000 t su una superficie di circa 78.500 mq. La profondità media della cava è di circa 40 m.

Le attività che si vogliono esercire sono contemplate dalla L.R. 11/01 nell'allegato B al punto B.I.ni "Agglomerazione industriale di carbon fossile" ed all'allegato A al punto A.2.C "Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi ecc. per capacità superiori a 40.000 t" per il pet coke.

Il progetto prevede Una serie di interventi che consisteranno essenzialmente nella regolarizzazione del fondo e della sua impermeabilizzazione mediante uno strato di argilla dello spessore di 30 cm ed avente una perincabilità di  $10^{-7}$  cm/s, uno strato di tessuto non tessuto da 60 g/mq ed, infine, uno strato di stabilizzato dello spessore di 50 cm. Sarà inoltre realizzato un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del piazzale di manovra, mentre le acque di dilavamento dell'area di stoccaggio verranno convogliate in tre cisterne aventi una capacità totale di circa 210 mc e riutilizzate per bagnare il materiale stoccato per almeno tre volte al giorno.

"Il vigente strumento urbanistico campisce la zona come "verde agricolo di tipo B" mentre per i PUTT non vi è alcun tipo di vincolo.

Poiché dallo studio non si evinceva l'ordine di grandezza che avrà la movimentazione dei minerali ed il conseguente traffico veicolare e si nutrivano

perplessità circa l'autonomia dell'impianto per l'innidimento del carbone, il Comitato decideva, nella seduta del 21.12.2004, di chiedere i necessari chiarimenti.

Da documentazione integrativa prodotta si evince che:

- La quantità giornaliera di acqua necessaria all'innidimento del carbone è pari a 70-80 mc/h;
- In base ai dati pluviometrici ed alla superficie di raccolta delle acque m teoriche si perviene ad un volume massimo accumulabile di 900 mc, ma la vasca di raccolta è stata dimensionata per soli 300 mc;
- Per quanto attiene F approvvigionamento idrico, inizialmente previsto con autobotti. Si ipotizza la realizzazione di un pozzo di emungimento avente una portata di 7.41 l/s.
- Circa il traffico veicolare indotto dalla movimentazione di carbone (circa 1.000.000 di t/anno tra materiali in ingresso ed in uscita), sono stimati 106 passaggi/giorno sulla provinciale Taranto-Statte, evidenziando che nulla muta rispetto all'attuale situazione.

La Italcave S.p.A. gestisce, a poche centinaia di metri dal sito, un deposito di carbone di dimensioni ragguardevoli che sarà dismesso non appena in esercizio quello oggetto della presente ed utilizzato come discarica per rifiuti non pericolosi (secondo lotto) giusta autorizzazione prefettizia n. 104/27/Gab. del 25 gennaio 2000. Ad oggi, come dichiarato nelle integrazioni al SIA del 20.11.2005, sono stati realizzati solo parte dei lavori di costruzione della diccarica, in attesa di trasferire l'attività di stoccaggio del carbone.

Per quanto concerne l'impermeabilizzazione del nuovo sito, il Comitato VIA della provincia di Taranto ha prescritto la realizzazione di un massetto in cls impermeabile al fine di salvaguardare la sottostante falda. La Società proponente eccepisce la soluzione tecnica proposta, integrando la documentazione con il piano di caratterizzazione del sito così come approvato dal Ministero dell'Ambiente e dal quale si evince che il suolo ed il sottosuolo dell'arca del deposito attualmente in esercizio non è interessata da fenomeni di percolazione dovuti alle acque meteoriche e da fenomeni di trascinamento.

➤ Il Comitato, considerando esaustivi i chiarimenti prodotti e tenendo conto delle osservazioni pervenute, ritiene assentibile il progetto alle seguenti condizioni:

- Vengano realizzate una o più vasche di raccolta delle acque meteoriche di capacità non inferiore a 900 mc;
- A maggior tutela della integrità della falda, venga realizzato il sistema di impermeabilizzazione proposto dal Comitato VIA della Provincia di Taranto.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale la realizzazione di un deposito temporaneo di carbone, in agro di Statte (Ta), proposto dalla Italcave S.p.A. - Strada Provinciale Taranto-Statte km. 3 - Statte (Ta);
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della GR.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 febbraio 2006, n. 82

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Nociglia (Le) – Proponente: Eolica Energia s.r.l.**

L'anno 2006 addì 15 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2873 del 16.03.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Nociglia (Le), da parte della Eolica Energia S.r.l. - Via Edison, 12 - Calimera (Le) -;

- con nota prot. n. 3341 del 31.03.2004 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed inoltre invitava la stessa società ad aggiornare l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni indicate nelle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.04. Con la stessa nota veniva invitata l'amministrazione comunale di Nociglia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. sopra indicata;
  - con nota acquisita al prot. n. 4213 del 23.04.04 la ditta istante comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti il progetto in esame, così come richiesto con la nota precedente;
  - con nota acquisita al prot. n. 4236 del 23.04.04 la Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente -, a seguito dell'annuncio dell'avvenuto deposito degli elaborati del progetto in esame sul B.U.R.P. n. 39 dell'01.04.04, richiedeva alla Eolica Energia S.r.l. il deposito degli elaborati progettuali, ai fini della espressione del parere di competenza previsto dalla L.R. n. 11/01;
  - con nota acquisita al prot. n. 5261 del 21.05.04 giungevano delle osservazioni al progetto in argomento da parte dell'Associazione Legambiente - Italia Nostra - Sez. di Parabita (Le) -;
  - con nota prot. n. 5759 del 28.05.04 il Settore Ecologia, facendo seguito alla pubblicazione sul B.U.R.P. e considerando attivata la procedura di cui all'art. 11, L.R. n. 11/01, invitava la Società Eolica Energia a trasmettere copia delle avvenute pubblicazioni ed a inviare al comune di Nociglia, nonché alla Provincia di Lecce, gli elaborati di progetto;
  - con nota acquisita al prot. n. 7638 del 22.07.'04 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 04.05.04 al 03.06.06.) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra; con nota acquisita al prot. n. 9980 del 05.10.04 la società proponente trasmetteva elaborati integrati e la relazione aggiuntiva in accordo con le Linee Guida;
  - con nota prot. n. 13166 del 22.12.04 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente delle integrazioni in merito ad alcune problematiche concernenti l'impianto in oggetto;
  - con nota acquisita al prot. n. 5030 del 18.04.05 veniva trasmesso quanto richiesto e con successiva nota acquisita al prot. n. 14154 del 06.12.05 la società proponente inviava ulteriori integrazioni ;
  - con nota acquisita al prot. n. 721 del 21.01.06 veniva trasmessa copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'11.02.04 con la quale ... visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile 2° Settore ai sensi dell'art. 49 D. L.vo n. 267/2000 ... si deliberava di accogliere la proposta esplicitata dalla Eolica Energia S.r.l...";
  - espletate le procedure di rito e accertato che l'intervento in argomento rientra fra quelli soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
  - valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute che hanno chiarito le principali, significative criticità concernenti alcuni requisiti richiesti dalle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici in Puglia", anche con riferimento alle osservazioni avanzate dalle Associazioni Italia Nostra - Legambiente - WWF con nota congiunta del 21.05.04 - prot. n. 5261 -, si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA nove delle dieci pale proposte: tutte meno la torre F1 che dista meno di 300 m dalla SP 301.
- Il parere di esclusione è subordinato anche alla individuazione, in fase esecutiva, di un tracciato alternativo per il cavidotto di collegamento alla cabina di consegna possibilmente più breve e soprattutto che non attraversi il centro urbano.
- L'esclusione dalla procedura di VIA è inoltre subordinata inoltre alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
  - siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
  - sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
  - sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
  - sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
  - siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti colici nella Regione Puglia ed in particolare:
    - fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
    - fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
    - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
  - impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per realizzazione di un parco eolico nel Comune di Nociglia (Le), proposto dalla Eolica Energia S.r.l. - Via Edison, 12 - Calimera (Le) -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse M narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
  - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
  - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
  - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 febbraio 2006, n. 83

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Giuggianello (Le) – Proponente: Wind Service s.r.l.**

L'anno 2006 addì 15 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10907 del 02.11.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Giuggianello (Le), da parte della Wind Service S.r.l. - Via Abruzzo, 3 - Galatina (Le) -;
- con nota prot. n. 12225 del 02.12.2004 il Settore Ecologia invitava il Comune di Giuggianello a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 34 del 04.01.2005 la società proponente comunicava di aver depositato il progetto presso l'amministrazione comunale interessata;
- con nota acquisita al prot. n. 8819 del 19.07.2005

veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.12.04 al 27.01.05) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra specificando che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota perveniva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 12312 del 25.10.05 il settore Ecologia richiedeva alla società istante delle integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 10907 del 02.11.2004 la Wind Service S.r.l. riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e la documentazione integrativa, si è rilevato quanto segue:

Il progetto in esame consta di n. 14 aerogeneratori con una potenza complessiva di 218 MW. Dall'analisi della documentazione di progetto prodotta sono emerse inizialmente alcune criticità e lacune informative. A seguito di specifica richiesta di integrazioni (prot. n. 12312 del 25/10/2005) il proponente ha fornito un supplemento di documentazione chiarendo la maggior parte delle questioni oggetto di rilievo. Si rileva comunque che molte pale sono a meno di 500 m. dal confine comunale, in particolare:

- le pale 2 e 4 distano meno di 500 m. dal comune di Muro Leccese;
- le pale 1 e 2 distano meno di 500 m. dal comune di Palmariggi;
- le pale 9, 10, 13 e 14 distano meno di 500 m. dal comune di Minervino Murge;
- ✓ ciò stante e fatta salva la necessità di raggiungere un accordo con i comuni limitrofi per alcune delle pale proposte (come meglio innanzi chiarito), si ritiene di poter escludere l'impianto dalla procedura di VIA, subordinando tale esclusione al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - sia rispettata la distanza minima indicata nelle LG dalle pale di altri impianti già esistenti;
  - il proponente si impegna ad intervenire mettendo in campo ogni intervento necessario,

compresa la rimozione delle pale installate, qualora si presentassero problemi di inefficienza aerodinamica documentate da parte di altri operatori dell'area. Si precisa che l'evenienza di turbolenze aerodinamiche con le potenziali conseguenze di perdita di efficienza di uno o più aerogeneratori installati, o in corso di installazione, non potrà essere in alcun modo addebitata a questo Ufficio;

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere e siano ripristinati i muretti a secco eventualmente rimossi o spostati;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- sia integrata la convenzione con il comune affinché vengano pienamente recepiti gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" ed in particolare:

- ✓ fideiussione bancaria pari al 10% del l'investimento;
- ✓ fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine intende aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- ✓ impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

**Rilevato che:**

- le pale 2 e 4 distano meno di 500 m dal comune di Muro Leccese;
- le pale 1 e 2 distano meno di 500 m dal comune di Palmariggi,
- le pale 9, 10, 13 e 14 dista meno di 500 m dal comune di Minervino di Lecce;

l'installazione delle pale 1, 2, 4, 9, 10, 13 e 14 è subordinata all'accordo con le amministrazioni limitrofe, così come indicato nell'Allegato 5 alle citate Linee Guida.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per realizzazione di un parco eolico nel Comune di Giuggianello (Le), da parte della Wind Service S.r.l. - Via Abruzzo, 3 - Galatina (Le), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 100

**Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Foggia – Proponente: Toto s.p.a.**

L'anno 2006 addì 21 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia.

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4078 del 22.04.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A, ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un parco eolico in loc. Ponte Albanito, nel comune di Foggia, proposto dalla TOTO S.p.A. - Viale Abruzzo, 410 - Chieti;
- con nota prot. n. 5743 del 28.05.2004 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 8778 del 31.08.2004 lo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Foggia trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione del progetto all'Albo Pretorio del comune di Foggia nei tempi (dal 14.06.04 al 14.07.04) e modi previsti dal predetto art. 16 comma 3, L.R. n. 11/01;
- con nota prot. n. 8941 del 06.09.2004 il Settore Ecologia sollecitava il parere di competenza del comune di Foggia;
- con successiva nota prot. n. 8812 dell'01.09.2004 il Settore Ecologia trasmetteva alla società istante delle osservazioni (datate 30.07.2004) pervenute dalla LIPU - Sezione Provinciale di Foggia - invitando la stessa società a produrre controdeduzioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 10406 del 15.10.2004 la TOTO S.p.A. inviava il parere favorevole, "... sotto l'aspetto tecnico ed urbanistico...", espresso dal SUAP di Foggia in data 23.01.04;
- con nota acquisita al prot. n. 11340 del 10. 11.04, il comune di Foggia - Settore Ambiente - relativamente alle osservazioni presentate dalla LIPU, evidenziava quanto segue: "... In seguito alle osservazioni manifestate dalla LIPU sono stati

esperite ulteriori sopralluoghi per verificare il contesto ambientale interessato. In relazione alle stesse puntualizzazioni si devono confermare le distanze evidenziate tra gli aerogeneratori e il pSIC IT9110032 nonché la presenza della zona individuata presso l'Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere, ISCF, a sud di Borgo Segezia, caratterizzata da pascolo. Si conferma inoltre la presenza di incolti in corrispondenza del declivio che domina la piana del cervaro sebbene questi appaiano di estensione modesta e residuale. I siti interessati direttamente dalle turbine sono invece caratterizzati da monoculture estensive cereali-cole. Viste le Linee Guida emanate dalla Regione Puglia in materia di installazioni eoliche e considerata la presenza del pSIC citato, seppure interessato solo indirettamente, questo Ufficio è del parere che l'impianto possa essere comunque realizzato adottando eventuali misure determinate da una valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e n. 120/03...”;

- con nota acquisita al prot. n. 12324 del 06.12.2004 la società proponente trasmetteva le controdeduzioni in merito alle osservazioni della LIPU, ampliando le analisi ecologiche al vicino pSIC Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata;
- con nota prot. n. 2671 del 04.03.2005 il Settore Ecologia richiedeva alla TOTO S.p.A. delle integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 5164 del 20.04.2005 la TOTO S.p.A. riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 7042 del 07.06.2004 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente ulteriori approfondimenti;
- con nota acquisita al prot. n. 8610 del 15.07.2005 la società istante per superare le criticità evidenziate trasmetteva un layout alternativo, riducendo il numero delle turbine;
- Il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2006, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

In seguito alle criticità più volte evidenziate, la ditta proponente ha ridotto il numero degli aerogeneratori da 29 a 15, in particolare sopprimendo le 7 turbine più vicine al sito pSIC, e riducendo il diametro dei rotori da 82 a 71 m., utilizzando Enercon E-70 da 2 MW. senza alterare gli altri parametri del parco.

Le criticità segnalate comunque vertono su due aspetti:

- il primo è dovuto alla distanza dell'impianto della cabina di consegna che, essendo di 12 km, supera di circa tre volte il limite imposto dalle Linee Guida,
  - mentre il secondo nasce dalla localizzazione di 11 pale su un'area ad alta probabilità di inondazione.
- ✓ Per il primo punto si può rilevare come il sito sia stato imposto dall'Enel e non dalla ditta proponente, e come l'elettrodotto essendo completamente interrato e lungo la rete viaria esistente non interferisca con aree naturalisticamente rilevanti.
- ✓ Per il secondo punto di criticità si tratta di valutare alcuni aspetti relativi alla recente adozione (15.12.04) da parte dell'Autorità di bacino della regione Puglia del Piano di Assetto Idrogeologico, meglio noto con l'acronimo PAI.

Per quanto riguarda il PAI, parte dell'arca in progetto ricade in Zona ad Alta Probabilità di Inondazione.

Per tali aree le NTA del PAI consentono alcune attività, tra le quali:

#### **ARTICOLO 7**

#### **Interventi consentiti nelle aree ad alta PERICOLOSITA' IDRAULICA**

**Comma 1) punto d) .... nonché** la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale, ..... omissis... Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

Le opere in progetto ricadono nella tipologia di cui sopra, essendo fuori dubbio la “pubblica utilità”, tra l’altro specificamente dichiarata dal Comune di Foggia nella Determina Prot. n. 61/SIST-0835’36 del 23.01.2004.

Nel dettaglio del Progetto, le pale P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P10, P11, P12 e P17 sono disposte a monte della strada di collegamento tra la Statale n. 90 e la Statale n. 655.

Le pale P13, P14, P16 e P19 sono disposte a sud della suddetta strada, più vicine al Torrente Cervaro, pertanto a quote topografiche più basse ma non nell’area a rischio di pericolosità idraulica. Inoltre queste ultime sono in parte rientranti nelle aree riportate come ambito esteso “D” del PUTT/Puglia.

L’andamento della topografia indica pendenze verso Nord-Est, cioè nello stesso senso di scorrimento del Torrente Cervaro, pertanto le pale P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P10, P11, P12, P17 sono a monte del torrente, della ferrovia e della strada, per cui non sembra vi siano le condizioni idrografiche e topografiche perchè si verifichino allagamenti. La verifica delle aree a pericolosità di frana escludono l’area da tale perimetrazione.

- Pertanto il Comitato Reg. le di VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione delle sole pale P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P10, P11, P12, P17, ferma restando l’esecuzione preliminare di uno Studio di Compatibilità Idraulica da sottoporre all’Autorità di Bacino così come prevedono le norme di Attuazione dello stesso.
  - Inoltre, ritenendo giustificati i rilievi mossi dalla LIPU, si prescrive alla società proponente di effettuare studi sull’impatto che avrà l’impianto sull’avifauna durante la fase di esercizio da commissionare a qualificati studiosi del settore, e, al comune competente, di garantire con appositi strumenti di pianificazione territoriale l’integrità ed il mantenimento dei pascoli;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista, la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di dire-

zione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato in particolare l’art. 15 c. 3 L.R. 11/2001 per la validità del parere ambientale;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la realizzazione di un parco eolico in loc. Ponte Albanito, nel comune di Foggia, proposto dalla TOTO S.p.A. - Viale Abruzzo. 410 - Chieti -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 101

**Procedura di valutazione di impatto ambientale – Ditta Salento Manufatti srl – Cava di riccia calcarea in località “Rodevole” di Melpignano.**

L’anno 2006 addì 21 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 14.12.04 la ditta Salento Manufatti Srl, sedente in Melpignano alla C.da Rodevole, proponeva istanza per l’attivazione della Procedura di V.I.A. all’esercizio della cava di roccia calcarea, sita in Loc “Rodevole” di Melpignano e contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 6 ptcc. nn. 47-48-49-50-51-52-66-67;
- con nota prot. n. 433 del 13.1.05, tra l’altro, si invitava:
  - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco di Melpignano ad esprimere proprio parere in merito all’intervento;
- con nota del 17.1.05 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota del 25.1.2005 la stessa ditta Salento Manufatti comunicava che: alle particelle già

riportate in progetto occorre aggiungere le ptcc. 62-128, rientranti all’interno della perimetrazione della zona di cava ma erroneamente non riportate negli elaborati di progetto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all’intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 30.1.2006, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue:

“... omissis... **PREMESSA**

La Ditta SALENTO MANUFATTI S.r.l. con sede in Melpignano (Le), c.da “Rodevole” ha presentato in data 14.12.2004 la procedura di VIA ai sensi della Legge regionale 11/2001

RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO della cava in oggetto. L’area interessata dalla procedura e contraddistinta catastalmente su foglio 6 p.lle n. 51-66-67-49-48-50-52-47-62-128 in agro di Melpignano, come ulteriormente precisato dall’istante nella nota inviata alla regione Puglia n. 1503 dell’8 febbraio 2005 comprendente allegati catastali rilasciati in copia dall’UTE di Lecce (elaborato tav. 1 - aggiornamento).

**Individuazione e Descrizione del sito**

L’area in esame si estende a sud-ovest del centro abitato di Melpignano, dal quale dista all’incirca 1,8 km, e a sud-est di Corigliano d’Otranto con accesso al sito dalla strada vicinale Cutrofiano-Melpignano che si connette direttamente alla S.S. 16 Lecce-Maglie. Attualmente, la Salento Manufatti occupa parzialmente l’area oggetto della presente istruttoria con impianto per la produzione di manufatti in cemento. Nella medesima area è presente una vecchia cava a fossa di calcare mai recuperata con profondità di 27 metri.

**Quadro di riferimento legislativo e programmatico**

L’area in esame rientra quasi interamente in un ambito territoriale esteso di tipo “C” come si evidenzia nelle planimetrie del piano di coltivazione mineraria.

Solo per una limitata zona nella porzione sud-orientale rientra in ambito "B" (vedi Fig. 2) peraltro non interessata dal piano di coltivazione.

Il SIA riporta che l'Amministrazione Comunale di Melpignano, nell'adeguamento al PUTT/T del proprio strumento urbanistico (PRG), ha espresso la volontà di richiedere che l'intera zona sudoccidentale del proprio territorio (in cui rientra anche quella del presente progetto) venga riclassificata come ambito "E" visto che nella zona si concentrano le cave del distretto estrattivo della "Pietra Leccese".

Relativamente al Sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" dallo studio condotto (Cap. 3) risulta evidente che nell'area in cui ricade l'ampliamento di attività estrattiva non sono presenti componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio.

Occorre, in proposito, sottolineare il fatto che nel sito di interesse dall'analisi della carta "Geomorfologia" del PUTT/P esisterebbero dei lembi di ciglio di scarpata: in realtà, dall'analisi del rilevamento morfologico e geologico di dettaglio che è stato condotto (v. Relazione geologica) è emerso chiaramente che tali cigli non esistono assolutamente. Rispetto al Sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale" in relazione alla componente naturalistica dell'area, l'analisi diretta effettuata dai redattori del SIA (v. par. 3.8-3.9), ha evidenziato in maniera evidente che sia il sito destinato all'ampliamento dell'attività estrattiva sia le aree limitrofe presentano caratteri di naturalità quasi del tutto assenti, in quanto fortemente condizionati dagli effetti delle attività antropiche, in particolare di quelle agricole ed estrattive (Foto 33-3.5), che hanno praticamente eliminato tutte le specie vegetali ed animali selvatiche ed i relativi habitat naturali (boschi di querce e macchia mediterranea) antiicamente presenti sul territorio, a vantaggio esclusivo delle poche specie vegetali coltivate.

Nel complesso l'area presenta dunque caratteri di bassissima valenza ambientale, per la totale assenza di specie animali e vegetali rare e/o minacciate e per la scarsissima biodiversità registrata.

Analizzando l'area di intervento rispetto al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica si rileva che il sito non ricade in aree di Bosco, di Macchia, di

Zona Umida, di Area Protetta, o di area in cui vi siano "beni naturalistici", ma solo in area arborata (ulivi) e seminativo con assetto colturale consolidato. Relativamente al Sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", si rinviene unicamente, circa 300 metri a sud del limite inferiore dell'area in esame una segnalazione archeologica, Mass. Zara, posta in adiacenza ad una vecchia cava di Pietra Leccese, oramai abbandonata, come si può vedere dalla Foto 2.5. che non sembra interferire con l'eventuale conservazione e/o fruizione o utilizzazione di tale bene. Rispetto al sistema dei vincoli l'area risulta completamente libera come tra l'altro viene evidenziato nella Fig. 3 ove è riportato lo stralcio della "Carta dei Vincoli" del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Lecce (stralcio Foglio Maglie).

La pianificazione a scala locale (Piano Regolatore Generale attualmente in vigore nel Comune di Melpignano) inquadrano la zona in parte in "Zona D5 - estrattiva" e parte in "Zona E1 - agricola normale" (vedi Fig. 4)

Rispetto al Piano Regionale alle Attività Estrattive (P.R.A.E.) l'area di cava di progetto rientra nel bacino estrattivo della "Pietra Leccese" del distretto Cursi-Melpignano, come si evidenzia dalla Fig. 5 che riporta lo stralcio dal P.R.A.E. per l'area in esame.

### **Quadro di riferimento ambientale**

L'azione dell'idrografia superficiale risulta del tutto assente visto le caratteristiche del territorio che presenta rocce affioranti aventi, una permeabilità da media ad alta, che trova la sua origine, sia nell'esistenza di un diffuso reticolo di fratture di origine tettonica, sia nella presenza di un carsismo al punto che il ruscilamento superficiale risulta estremamente breve.

L'assetto idrogeologico locale (vedi Tavv. G2, G4 e G5) è caratterizzato, rispetto ad una sostanziale assenza di idrografia superficiale con la presenza, nel sottosuolo dell'area interessata, di una circolazione idrica dalle elevate potenzialità di sfruttamento: si tratta della cosiddetta "falda acquifera profonda", ospitata all'interno delle formazioni calcareo-dolomitiche del basamento mesozoico, permeabili per fessurazione e carsismo (Tav. G2).

La falda profonda è presente in maniera continua in tutto il territorio salentino e nel caso in esame, scorre in leggera pressione, rinvenendosi a profondità dell'ordine del 110 metri dal p.c. e stabilizzandosi a circa 95 metri dal p.c.

Tutti i valori climatici analizzati rientrano nella norma visto che l'area in esame presenta i caratteri climatici tipici delle zone temperate di ambiente mediterraneo, con estati lunghe e secche ed inverni solitamente freddi e poco piovosi.

La carta dell'uso del suolo presenta (Fig. 7) analizzata con un raggio di circa 1 km tutt'intorno al sito di specifico interesse individua le seguenti diverse tipologie d'uso del suolo:

1. superfici destinate a seminativo e/o ortivo: ad est e ad ovest del sito in esame (Foto 3.14);
2. superfici condotte ad uliveto e/o alborato: nei settori settentrionale e nord-occidentale della zona. Si ritrovano sia oliveti di antico che di giovanissimo impianto (Foto 3.15-3.16);
3. superfici pinetate: si rinviene una vasta superficie a sud-est del sito di interesse (Foto 3.17);
4. superfici per USI DIVERSI: rappresentano una distribuzione areale assai significativa nell'intorno, soprattutto a sud-ovest del sito, essendo rappresentate principalmente da cave estrattive (Foto 3.3÷3.5) e da aree di lavorazione e deposito di manufatti in Pietra Leccese (Foto y, z);

L'analisi condotta rispetto alla flora e alla fauna ha evidenziato in maniera evidente che il sito destinato all'attività estrattiva presenta caratteri di naturalità quasi del tutto assenti in quanto fortemente condizionati dagli effetti delle attività antropiche, ossia di quelle agricole e particolarmente di quelle estrattive che hanno praticamente eliminato tutte le specie vegetali ed animali selvatiche ed i relativi habitat naturali (boschi di querce e macchia mediterranea) anticamente presenti sul territorio, a vantaggio esclusivo delle poche specie vegetali coltivate.

Rispetto all'Analisi del sistema insediativo e censimento di eventuali sorgenti di emissione di polveri e rumore si evidenzia come l'area si trova completamente isolata rispetto a centri abitati; in particolare, si estende a sud-ovest del centro abitato di

Melpignano (dal quale dista all'incirca 1,8 km) e a sud-est di Corigliano d'Otranto (circa 1,4 km, v. Fig. 6).

Nella planimetria in scala 1:10.000 di Fig. 8 sono riportati tutti gli insediamenti civili, presenti nel raggio di 1 km dal limite dell'area interessata dal progetto di coltivazione, accuratamente censiti e fotografati. Questi sono rappresentati esclusivamente da:

- Masserie: alcune sono abitate (Mass. a Padulano di Sotto, Mass. Caggiule), altre sono completamente abbandonate (Mass. S. Rocco) e semidiroccate (Mass. S. Rocco);
- Casini rurali: risultano abbandonati
- Locali agricoli e di deposito:
- Capannoni industriali/artigianali: alcuni sono in attività legati essenzialmente
- Abitazioni di tipo rurale: la maggior parte sono abitate saltuariamente (alcune costituiscono residenze rurali. Altre ancora, infine, sono in via di realizzazione

#### **Quadro di riferimento progettuale**

Nel sito di progetto la società SALENTO MANUFATTI S.r.l. gestisce il proprio impianto per la produzione di manufatti in cemento (Foto 2.4 e Fig. 4.1). Nell'impianto è presente un locale ufficio con annessi servizi igienici, un torrino plezometrico che, collegato ad un pozzo di emungimento, assicura l'approvvigionamento idrico all'impianto. Nell'opificio è presente anche un impianto di frantumazione (attualmente inutilizzato) che verrà impiegato per l'attività di coltivazione del presente progetto.

Il piano di coltivazione proposto nel progetto prevede a coltivazione della roccia, unitamente e contemporaneamente alle operazioni di recupero ambientale, previsto attraverso n° 6 fasi successive. Ciascuna con una durata inferiore a 3 anni.

**La prima fase** (cfr. Tav. 3) consisterà nella realizzazione delle opere necessarie ad approntare l'area affinché si possano svolgere le operazioni di coltivazione della roccia con la realizzazione di una recinzione e una "fascia alberata". Le successive operazioni di coltivazione riguarderanno esclusivamente il settore occupato dalla vecchia cava esi-

stente, con il prolungamento della rampa esistente fino a raggiungere la quota inedia di 63 metri che rappresenterà il fondo cava momentaneo.

Si prevede la realizzazione di un gradone intermedio (quota circa 68 metri) delimitato da una scarpata superiore avente inclinazione di 70° ed inferiore di 45°.

#### **2ª FASE di coltivazione/recupero (Tav. 4):**

La coltivazione interesserà il settore di cava in ampliamento con la realizzazione di una rampa di accesso al nuovo fondo cava che avrà la quota di 90 metri circa e sarà delimitato da una scarpata perimetrale di altezza 8 metri e inclinazione 70°. Il terreno vegetale, il cappellaccio e la roccia calcarenitica ("Pietra Leccese"), inutilizzabili ai fini della produzione di manufatti in cemento (complessivamente circa 53.500 mc), verranno accantonati temporaneamente in due settori appositamente individuati sul fondo della cava esistente in vista di essere reimpiegati per il rippaggio del fondo stesso e per il recupero finale.

Durante tale fase, che avrà complessivamente una durata di circa 2 anni e mezzo, il quantitativo da estrarre è previsto in circa 106.000 mc.

Contestualmente sono previste le operazioni di recupero ambientale con recupero dei gradoni e delle scarpate presenti nella vecchia cava non più interessati da coltivazione.

#### **3ª FASE di coltivazione/recupero (Tav. 5):**

Si prevede un ulteriore approfondimento del settore, con il raggiungimento di circa 82 metri di quota, realizzando una seconda scarpata (altezza 8 metri e inclinazione 70°) con il ciglio superiore lungo tutto il perimetro ad una distanza di 5 metri dalla scarpata superiore: in tal modo sarà realizzato un 1° gradone in contropendenza.

Durante tale fase, che avrà complessivamente una durata di circa 3 anni, si prevede l'estrazione di circa 125.000 mc. Di roccia calcarea. Nel corso dello stesso periodo le operazioni di recupero ambientale dell'area consisteranno in: % Recupero del 1° gradone e della 1ª scarpata presenti nel settore

di cava in ampliamento che sono oramai definitivi e che non verranno più interessati da coltivazione.

#### **Progetto di recupero Ambientale**

Il piano di recupero dell'area, sarà contestuale alle operazioni di coltivazione mineraria, tenderà al ripristino delle condizioni ambientali originarie in modo che l'intera zona possa essere recuperata insieme al contesto vegetazionale circostante con opere sui gradoni e sul fondo cava.

In particolare, ai gradoni si prevede uno strato di terreno vegetale (spessore 30 cm) e, successivamente, si procederà alla realizzazione di una "Macchia sempreverde" mediante piantumazione di alberature con azione schermante (*pinus halepensis*, *quercus ilex*, *quercus coccifera*, *carrubo*) e arbusti di macchia mediterranea (*erica*, *mirto*, *lavandula*, *rosmarino*, *lentisco*, *corbezzolo*).

Per il recupero delle scarpate si prevede la formazione di una cotica erbosa ed arbustiva con rampicanti (tipo edera).

Le opere del fondo cava prevedono la formazione di misto cava di scarto precedentemente accantonato, mantenendo le pendenze dalla zona centrale verso quelle periferiche; per drenate le acque meteoriche e di ruscellamento verso le zone marginali dell'area di cava, evitando la formazione di ristagni d'acqua sul fondo cava. Successivamente, verrà posato uno strato di terreno vegetale (spessore 30 cm). Il terreno vegetale, in parte, sarà quello in precedenza accantonato dalla società all'inizio dei lavori di coltivazione.

Verranno quindi create delle "nicchie ecologiche" costituite da "aree aprate" intervallate da "aree boschive" (*quercus ilex*, *quercus coccifera*, *carrubo*), queste ultime piantumate e raggruppate sia in piccoli brani boscati sia in modo sparso.

#### **Parere**

Visto quanto riportato nel progetto e nella relazione SIA ritenuto gli interventi ammissibili e verificate rispetto alle componenti ambientali presenti e rispetto ai potenziali impatti;

Visto il Piano Regionale alle Attività Estrattive

(P.R.A.E.) e considerato che l'area di cava di progetto rientra nel bacino estrattivo della "Pietra Lecce" del distretto Cursi-Melpignano,

Visto la verifica delle componenti prese in valutazione nella SIA, rispetto ai fattori di rischio;

Visto il piano di bonifica proposto che risulta contestuale e adeguato alle caratteristiche presenti "in Situ" soprattutto per quanto riguarda la fase di naturalizzazione con essenza tipiche del luogo. Si esprime parere favorevole ..... omissis....."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.1.2006 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole al progetto e al S.I.A. per l'esercizio della cava di roccia calcarea in Loc. "Rodevole" di Melpignano. Detta cava risulta contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 6 ptcc. nn. 47-48-49-50-51-52-66-67-62-128 ed è di proprietà della ditta Salento Manufatti Srl, sedente in Melpignano alla C.da Rodevole;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Melpignano;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 102

#### **Procedura di valutazione di impatto ambientale – Ditta Marrocco Centro Cave snc – Cava di pietra leccese in località "Trozze" di San Donato di Lecce.**

L'anno 2006 addì 21 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 13.12.04 la ditta Marrocco Centro Cave snc di Cutrino Primola & C, sedente in Cursi alla Via Maglie n. 68, proponeva istanza per l'attivazione della Procedura di V.I.A. all'eser-

cizio di una cava di pietra leccese in Loc "Trozze" di S. Donato di Le, contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 3 ptcc. ml. 61 e 76;

- con nota prot. n. 431 del 13.1.05 si invitava:
  - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate, alla procedura e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco di S. Donato di Le ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 16.4.05 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 7894 del 14 ottobre 2005 il Comune di S. Donato di Le, tra l'altro, dava proprio nulla osta all'intervento;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 30.1.2006, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: "...omissis..."

L'area da adibire a cava è ubicata in località "Trozze", a circa 1 Km dalla periferia urbana di S. Donato di Lecce ed è riportata nel N.C.T al Fg. 3 part. 61 e 76 aventi superficie complessiva di are 66,85. Nello strumento urbanistico in vigore nel suddetto comune l'area in esame è tipizzata come "zona agricola".

Essa ricade ai margini, senza esserne compresa, del bacino di completamento della Pietra leccese di Cavallino e S. Donato, previsto dal Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E) adottato dalla Regione Puglia ma non ancora in vigore.

Nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), l'area d'intervento ricade in ambito "E", di valore normale, dove è consentita l'attività estrattiva.

Lo sbancamento del cappellaccio e l'estrazione dei conchi di pietra interesseranno tutta l'area di proprietà garantendo una fascia di rispetto dai confini

di proprietà di 5 m. e di 20 m. da una strada comunale. Al netto delle fasce di rispetto, la superficie utile ai fini dell'estrazione sarà di circa 4000 m<sup>2</sup>.

La coltivazione, da effettuarsi secondo due lotti, prevede l'approfondimento della cava fino alla profondità di 15, m dal p.c.

Le pareti saranno subverticali, interrotte però da un gradone intermedio posto mediamente a circa 10 m dal p.c. e largo circa 5 m.

In circa 6 anni, si prevede di estrarre circa 30.000 M3 di materiale, di cui 24.000 M3 costituiti da conchi di pietra leccese commerciabili e da 6000 m<sup>3</sup> di materiale di scarto.

La riduzione in conchi avviene con l'ausilio di speciali macchine denominate "Tagliatrice" e "scalzatrice".

Terreno vegetale, cappellaccio e materiale di scarto verranno stoccati in apposite aree in attesa di essere riutilizzati per il parziale ritombamento della cava.

Il progetto di recupero ambientale prevede una destinazione ad oliveto dell'intera area di cava.

Lo studio d'impatto ambientale risulta più o meno adeguato alle dimensioni della cava ed agli impatti provocati dall'attività estrattiva nel contesto d'intervento che, in passato, è stato oggetto di intenso sfruttamento.

In virtù di quanto sopra si esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'impatto ambientale alle seguenti condizioni:

1. che la distanza del ciglio di cava dall'altrui proprietà sia almeno pari alla relativa profondità;
2. che la siepe frangivento, da realizzare prima delle operazioni di sbancamento, sia costituita da un filare di leccio alternato a Pino d'Aleppo con distanza, tra pianta e pianta, di un metro, ubicato a distanza di 2 m dalla recinzione;
3. che a circa 5 m dalla prima alberatura perimetrale sia sistemato un secondo filare di alberi, anche in questo caso costituito da Leccio alternato a Pino d'Aleppo. La distanza tra pianta e

pianta sarà di circa 4 metri. I due filari di alberi, oltre a fungere da schermo alla vista della cava avranno soprattutto funzione di barriera alla propagazione di polvere e rumore;

4. che il recupero ad oliveto sia limitato al fondo cava; sulla pedata del gradone intermedio, invece, sarà ricostituita una fascia di Macchia Mediterranea costituita da arbusti di Leccio, Quercia spinosa, Olivastro, Pero mandorlino, Lentisco, Prugnolo con densità media d'impianto di un arbusto ogni 4 m<sup>2</sup> ...omissis...."
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
  - vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
  - vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
  - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
  - dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.1.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole a progetto e SIA proposto dalla ditta Marrocco Centro Cave s~nc, sedente in Corsi alla Via Maglie n. 68, alle seguenti condizioni:
  1. che la distanza del ciglio di cava dall'altrui proprietà sia almeno pari alla relativa profondità; La cava in argomento è sita in località "Trozze" di S. Donato di Le contraddi-

stinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 3 ptcc. nn. 61 e 76 di San Donato di Le e di proprietà;

2. che la siepe frangivento, da realizzare prima delle operazioni di sbancamento, sia costituita da un filare di leccio alternato a Pino d'Aleppo con distanza, tra pianta e pianta, di un metro, ubicato a distanza di 2 m dalla recinzione;
3. che a circa 5 m dalla prima alberatura perimetrale sia sistemato un secondo filare di alberi, oche in questo caso costituito da Leccio alternato a Pino d'Aleppo. La distanza tra pianta e pianta sarà di circa 4 metri. I due filari di alberi, oltre a fungere da schermo alla vista della cava avranno soprattutto funzione di barriera alla propagazione di polvere e rumore;
4. che il recupero ad oliveto sia limitato al fondo cava; sulla pedata del gradone intermedio, invece, sarà ricostituita una fascia di Macchia Mediterranea costituita da arbusti di Leccio, Quercia spinosa, Olivastro, Pero mandorlino, Lentisco, Prugnolo con densità media d'impianto di un arbusto ogni 4 m<sup>2</sup>

I suddetti progetto e SIA riguardano la coltivazione della cava di pietra leccese sita in loc. Trozze di San Donato di Lecce e contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 3 ptcc. nn. 61 e 76;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di San Donato di Le;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il presente provvedimento è esecutivo e non

comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 103**

**Procedura di valutazione di impatto ambientale – Ditta Castelli Pietro – Coltivazione cava di sabbia e ghiaia. Località “Girifalco” di Ginosa.**

L'anno 2006 addì 21 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 5.11.04 la ditta Castelli Pietro, sedente in Massafra alla Via Forcellara S. Sergio s.n., proponeva istanza per l'attivazione della Procedura di V.I.A. alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in Loc. “Girifalco” di Ginosa, contraddistinta al foglio di mappa n. 123 ptcc. nn. 16-157-294 del N.C.T.;
- con nota prot. n. 12745 del 14.12.04 si invitava:
  - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco di Ginosa ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 74 del 22.2.2005 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 33804 del 30 maggio 20053 la Provincia di Taranto comunicava che: il Comitato

Tecnico Provinciale nella seduta del 23.5.2005, verbale n. 84, aveva espresso parere favorevole al progetto della ditta Castelli;

- con nota prot. n. 44386 del 27 luglio 2005 la Provincia di Taranto trasmetteva copia della Determinazione del Dirigente Settore Ecologia n. 104 del 7.7.2005 concernente: parere favorevole all'intervento in argomento;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 30.1.2006, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue:

“... omissis... L'area interessata dalla coltivazione è ubicata in località “Girifalco” in agro di Ginosa, riportata nell'I.G.M. del foglio 201 “masseria Girifalco”. La coltivazione è prevista in cava del tipo a fossa su terreni estesi per 44.000 mq. di sup. sfruttabile ricadenti in agro di Ginosa da cui dista circa 12 Km. Catastalmente l'area è riportata su foglio di mappa n. 123, p.lle 16-157- e 294 (ex p.lla 16).

#### Individuazione e Descrizione del sito

La cava, situata a circa 12 km a SE dell'abitato di Ginosa, raggiungibile percorrendo la S.S. n. 680 per Ginosa Marina e imboccando al Km. 10 circa la S.P. - Girifalco”.

Il sito ricade nell'area della tavoletta topografica I.G.M. 201 - II - N.O. - Masseria Girifalco”, alla scala 1:25.000, alla quota di 45 mt. circa s.l.m. e nel Fi. 201, - Matera” della Cada Geologica d'Italia, alla scala 1:100.000,

L'area di cava, per la sua natura geolitologica costituita da depositi di sabbia alternati a letti o lenti appiattite di ghiaia e conglomerati poligenici, sarà utilizzata per la produzione di inerti (livelli conglomeratici e ghiaiosi) da utilizzare soprattutto per la preparazione di conglomerati cementizi e bituminosi, di sottofondi e massicciate stradali e per la produzione di malte da intonaco sfruttando i livelli litologici a grana fine (sabbie).

### **Quadro di riferimento legislativo e programmatico**

L'area proposta a valutazione rientra in Bacino di completamento previsto dal P.R.A.E. adottati con DELIBERA di G.R. n. 1744/2000 (vedi Carta dei Vincoli estrattivi" del PRAE Tav. 3 E alla scala 1:100.000).

Gli strumenti pianificatori regionali in materia di tutela di beni paesaggistici (PUTT/P) e in materia di attività estrattive PRAE), oltre agli strumenti di pianificazione a livello Comunale riportano l'area di progetto in ambito D" del PUTT/P, oltre che, come detto, conforme al Piano Regionale alle Attività Estrattive adottato e di prossima approvazione.

Dal punto di vista ambientale l'area di intervento, non rientra nell'elenco di siti di importanza comunitaria (S.I.C.), e in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

### **Quadro di riferimento ambientale**

L'ambiente fisico, in questa parte di territorio in esame, è dominato da un paesaggio rurale con copertura di terreno agrario, di esiguo spessore (mediamente 40-50 cm), rappresentato per lo più da litosuoli costituiti dalle terre rosse con scheletro di frammenti di roccia calcarea.

Sono prevalenti colture ortive, a pascolo ed incolto, oliveto, agrumeto e a vigneto. In particolare il sito di cava risulta ricadere in aree incolte e prive di vegetazione arborea soprattutto in relazione ai sistemi vegetazionali di riconosciuto interesse quali boschi o macchia mediterranea.

La fauna visto l'ubicazione del sito a ridosso della Strada Prov.le "Girifalco" e le sue condizioni di degrado, non risulta frequentato da alcuna specie di interesse faunistico.

In relazione ad eventuali interferenze del progetto di cava in questione, con l'ambiente idrico sia sotterraneo, sia superficiale, si evidenzia che la falda idrica profonda di tipo carsico è attestata a circa 15 mt. sul livello del mare e quindi ad una profondità dal piano di cava finale, posto a quota media di 40 mt., di circa 15-20 mt (cfr tav. anda-

mento superficie piezometrica della falda profonda dal P.R.A.).

La falda idrica superficiale ubicata a 30 mt. non verrà interessata dagli scavi, essendo questi spinti fino a profondità massime di 22 mt. circa.

Sono pertanto escluse interferenze del progetto con l'ambiente idrico sotterraneo, potendo ragionevolmente ritenere che a protezione delle falda idrica superficiale esista uno spessore di sabbie e ghiaie di circa 5-10 m.

Rispetto all'idrografia superficiale va evidenziato che il sito di cava è posto lontano dal sistema idrografico che si sviluppa a sud di Ginosa, e non interessa i corsi d'acqua per i quali si applicano le norme di tutela e salvaguardia paesistico-ambientale. (cfr carta della idrologia superficiale).

### **Quadro di riferimento progettuale**

Lo studio riporta i rilievi metrici sulla parte degli scavi già effettuati determinando il tetto delle argille alla profondità media di - 29,00 mt. dal p.c. con un conseguente giacimento residuo di sabbie e ghiaie interessato allo sfruttamento che è valutato per mc. 385.446, con tre fasi di scavo mediante la tipologia a "fossa" fino a giungere a - 23 mt. dal piano della strada provinciale.

La cava proseguirà a "fossa" su gradoni discendenti, con avanzamento verso N.E., lasciando una fascia di rispetto di mt. 10 dai limiti di proprietà con le p.lle 148, 150 e 224; nel lato sud. L'altezza del gradone unico, con scarpata avente l'inclinazione sull'orizzontale di 500, lato strada provinciale, sarà tenuta costante intorno ai 23 mt. (media), raccor-dando così il ciglio cava coi piano del fondo cava; su tale scarpata è ricavata la rampa di accesso al piano del fondo cava.

Per la coltivazione del materiale, si farà uso esclusivamente di mezzi meccanici di scavo, in modo di assicurare almeno una quantità di tout-venant di 800 mc/giorno.

### **Progetto di recupero Ambientale**

A fine coltivazione l'area escavata avrà con un

fronte unico di altezza media di 20 mt.

La sistemazione dell'area di fondo cava è prevista con materiale inerte al fine di determinare un adeguato "vespaio" dello spessore di mt. 1,50 e soprastante terreno vegetale e restituita ad attività agricole (seminativo) in sintonia con le aree esistenti nell'intorno della cava e con gli indirizzi del P.R.G. di Ginosa.

### Parere

Visto il parere favorevole, del comitato Tecnico Provinciale di Taranto nella seduta del 23.05.2005 al progetto di che trattasi;

Visto quanto riportato nel progetto e nella relazione SIA ritenuto gli interventi ammissibili e verificate rispetto alle componenti ambientali presenti e rispetto ai potenziali impatti;

Visto l'intervento rientra in Bacino di completamento previsto proprio dai P.R.A.E.;

Vista la verifica delle componenti, prese in valutazione nella SIA, rispetto ai fattori di rischio;

Visto il piano di bonifica proposto ritenuto adeguato alle caratteristiche presenti "in Situ" soprattutto per quanto riguarda la fase di colmatura di terreno vegetale della cava che restituisce l'area alle condizioni ambientali iniziali. Si esprime parere favorevole .....omissis.....";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

### DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.1.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole a progetto e SIA della cava di sabbia e ghiaia in Loc. "Girifalco" di Ginosa, contraddistinta nel N.C.T. al foglio di mappa n. 123 ptcc. nn. 16-157-294 e di proprietà della ditta Castelli Pietro, sedente in Massafra alla Via Forcellara S. Sergio s.n.;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato al Settore Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Ginosa;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limogelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 104

**Proroga parere valutazione impatto ambientale relativa alla realizzazione degli interventi di difesa delle coste da fenomeni di erosione sul litorale tarantino nel comune di Torricella – Propo-  
nente: Amministrazione provinciale di Taranto.**

L'anno 2006 addì 23 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 27 del 10.02.2003 è stato escluso dall'applicazione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale, per le motivazioni e con le prescrizioni nello stesso provvedimento indicate, il progetto concernente la realizzazione degli interventi di difesa delle coste da fenomeni di erosione sul litorale tarantino nel comune di Torricella, proposto dall'Amministrazione Provinciale - Via Anfiteatro, 4 - Taranto -;
- con nota del 31.01.2006, acquisita al prot. n. 1712 del 09.02.06, F ente proponente comunicava: ...che in data 13.10.2005 questo Ente, con Delibera di Giunta Provinciale n. 351, ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, dopo aver acquisito i pareri e nulla osta necessari, ivi compresa la concessione demaniale dell'area, e quindi, a seguito di verifica di immediata eseguibilità a cura del Direttore dei Lavori, ha avviato le procedure per l'espletamento della gara di affidamento dei lavori medesimi... Pertanto l'amministrazione interessata richiedeva, ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere VIA essendo prossima la scadenza dello stesso;
- ciò stante, e previo verifica della conformità dei luoghi interessati dal progetto alla documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di asseverabilità a compatibilità ambientale nonché verifica che l'area di intervento non sia interessata

dalle perimetrazioni delle aree SIC/ZPS, verifiche da eseguirsi a cura della stessa Amministrazione Provinciale di Taranto, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere già espresso con Determina Dirigenziale n. 27 del 10.02.2003, delegando la stessa amministrazione provinciale di Taranto al rispetto dei parametri ambientali relativi all'opera in argomento;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. N. 11/2001; per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere espresso nella Determina Dirigenziale n. 27 del 10.02.2003 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di cui al citato provvedimento, concernente il progetto per la realizzazione degli interventi di difesa delle coste da fenomeni di erosione sul litorale tarantino nel comune di Torricella, proposto dall'Amministrazione Provinciale - Via Anfiteatro, 4 - Taranto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 105

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Variante al Piano di Fabbricazione per l’ampliamento della zona Piano Insediamenti Produttivi di via Lecce – Proponente: Comune di Campi Salentina (Le).**

L’anno 2006 addì 23 del mese di in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5441 del 24.05.04 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente la realizzazione della variante al P. di F. per l’ampliamento della zona P.I.P. di via Lecce, proposto dall’amministrazione comunale di Campi Salentina (Le);
- con nota prot. n. 6023 del 09.06.04, il Settore Ecologia invitava l’Ente proponente a trasmettere apposita attestazione dell’avvenuta affissione all’albo pretorio dell’avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare se erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell’intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 6816 dell’01.07.2004, il Capo Settore Tecnico del comune di Campi S.na attestava l’avvenuta affissione nei

tempi e con le modalità previsti dalla sopra citata L.R. e specificava inoltre che non pervenute osservazioni in merito all’intervento;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

La variante urbanistica oggetto di valutazione prevede l’ampliamento della zona P.I.P. esistente. La zona individuata per tale intervento è tipizzata dallo strumento urbanistico vigente quale zona “E”, non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo e nel P.U.T.T. è tipizzata in ambito esteso “D”.

L’amministrazione comunale ha già avviato, sulla stessa area una variante urbanistica per le opere infrastrutturali oggetto di finanziamento nell’ambito POR 2000/2006. La superficie territoriale a l’13 ampliamento è di mq 335.506,09 ed i lotti previsti sono 30.

- Ciò stante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell’opera alle seguenti condizioni:

- ✓ Attivare un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, al fine di controllare costantemente i livelli di inquinamento atmosferico;
- ✓ Realizzare un opportuno programma per la raccolta differenziata e per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende insediate;
- ✓ Effettuare i dovuti controlli al fine di verificare che tutti gli assegnatari dei lotti adeguino gli scarichi delle acque a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- ✓ Laddove tecnicamente possibile, le superfici a parcheggio siano realizzate con materiali e/o soluzioni tecniche in grado di garantire un buon livello di permeabilità;
- ✓ Si realizzi l’impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l’inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo

i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);

- ✓ Le aree a verde previste come mitigazione dell'impatto visivo siano realizzate con specie autoctone;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente realizzazione della variante al P. di F. per l'ampliamento della zona P.I.P. di via Lecce, proposto dall'amministrazione comunale di Campi Salentina (Le), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 106

#### **Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Candela (Fg) – Proponente Daunia Wind s.r.l.**

L'anno 2006 addì 23 del mese di febbraio in Modugno presso il Settore Ecologia

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2352 del 28.02.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in loc. Scalandroni-Coste-Pietralunga-Bascianelli-Piscoli, nel Comune di Candela (Fg), da parte della Daunia Wind S.r.l. - Via Zuccherificio, 10 - Mezzano - Ra -;
- con nota prot. n. 2672 del 04.03.05, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001, a comunicare se nel predetto termine erano pervenute

nute osservazioni, nonché ad esprimere il parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. n. 7429 del 14.06.2005 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Candela trasmetteva copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.05.05 dalla quale si evinceva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in argomento e con successiva nota acquisita al prot. n. 7799 del 21.06.05, attestava l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (23.03.05 al 22.04.05) e modi previsti dalla L.R. n. 11/01, precisando che non erano pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 10609 dell'08.09.05 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante delle integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 12979 del 14.11.05 la società proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute, si è rilevato quanto segue:

Il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- Località: Comune di Candela (FG) - Località "Sealandroni-Coste-Pietralunga-Bascianelli-Piscoli";
- N. aerogeneratori: 23 di potenza nominale di 2.0 MW;
- Potenza complessiva: massima di 46 MW .
- ✓ Atteso che:
  - gli aerogeneratori n. 4, 10, 11, 13), 14, 18, 23) sono collocati su crinali (vincolo Pp 10) o in prossimità di essi (meno di 50 m.), con potenziali impatti visivi e paesaggistici dovuti anche alla prossimità di altro impianto proposto in agro di Rocchetta Sant'Antonio;
  - tutti gli aerogeneratori ricadono in area a vincolo idrogeologico Pp03;

- gli aerogeneratori n. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,22 ricadono in area a rischio frana da PAI (PG2);

- lo stesso proponente, in accordo col soggetto proponente di altro impianto in agro di Rocchetta S. Antonio ha proposto l'eliminazione dell'aerogeneratore n. 13 per la mitigazione degli impatti cumulativi;

- si esprime parere favorevole all'installazione degli aerogeneratori n. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22, subordinando lo stesso al rispetto delle seguenti condizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti; siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;

- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);

- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (Dlgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- siano recepiti nella convenzione gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella

Regione Puglia” ed in particolare: fideiussione bancaria pari al 10% del l’investimento;

- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell’aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell’aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
  - fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell’esercizio dell’impianto;
  - impegno del soggetto proponente di dismettere l’impianto in caso di mancato funzionamento e, dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all’immissione in rete di energia elettrica prodotta).
- Il comune di Rocchetta S. Antonio, dal cui confine alcuni aerogeneratori distano meno di 500 m., dovrà essere coinvolto nella convenzione;
- Per gli aerogeneratori n. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e ricadenti in aree a rischio frana da PAI, il parere favorevole è comunque subordinato al parere dell’Autorità di Bacino.
- Visto l’art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
  - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;
  - Richiamato quanto espressamente previsto dall’art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in loc. Scalandroni -Coste-Pietralunga-Bascianelli-Piscoli, nel Comune di Candela (Fg), proposto dalla Dauma Wind S.r.l. - Via Zuccherificio, 10 - Mezzano - Ra - così come rimodulato, escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 107

**Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg) – Proponente Windstrom Energia Eolica s.r.l.**

L’anno 2006 addì 23 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- Con determinazione dirigenziale n. 513 del 21.12.2004 veniva espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente alla realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg), proposto dalla Windstrom Energia Eolica S.r.l. - Via Solferino, 26 - Ortanova (Fg); detto parere veniva notificato alla società interessata, al comune di Rocchetta S. Antonio ed alla Provincia di Foggia con nota prot. 0451 del 14.01.2005;
- con nota acquisita al prot. n. 1348 del 16.02.2005 la Windstrom Energia Eolica S.r.l., avendo rilevato inesattezze nelle argomentazioni di cui al parere negativo espresso, presentava istanza di riesame del predetto parere;
- con nota prot. n. 5276 del 22.04.2005 il Settore Ecologia, atteso che la società istante aveva nel contempo presentato ricorso al TAR Puglia - Bari - avverso il medesimo provvedimento, comunicava alla stessa che il Comitato Reg.le di V.I.A., nella seduta del 14.04.2005, aveva deciso di attendere l'esito di tale ricorso per esprimersi in merito alla richiesta sopra specificata;
- con nota acquisita al prot. n. 12461 del 27.10.2005 la società WindStrom Energia Eolica dichiarava di rinunciare al ricorso pendente innanzi al TAR, presentava nuovi elementi e reiterava la richiesta per il riesame del parere espresso;
- Il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2006, riesaminata tutta la documentazione agli atti, e valutati i chiarimenti pervenuti, ha rilevato quanto segue:
- In data 03 dicembre 2004, il Comitato Reg.le di V.I.A. esprimeva parere negativo alla realizzazione dell'intervento. Successivamente veniva presentato dalla Società proponente ricorso al TAR Puglia di Bari, avverso la determina del

Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia.

In data 30 dicembre 2005, veniva trasmessa allo stesso Dirigente, l'istanza di ritiro del ricorso, presentata al TAR in data 21 dicembre 2005, contestualmente si chiedeva di valutare l'istanza di riesame presentata in data 11.02.2005.

La nuova proposta progettuale, presentata a seguito dell'adeguamento alle Linee Guida regionali, prevedeva 30 aerogeneratori (a fronte dei 34 iniziali) avendo eliminato gli impianti contraddistinti con i nn. 1, 2, 3 e 6; nella richiesta di riesame del parere è stata proposta la realizzazione di un parco eolico costituito da 27 aerogeneratori per complessivi 54 Mw, eliminando, oltre alle 4 torri già precedentemente eliminate (1, 2, 3 e 6), anche le torri n. 18, 20 e 25 rispetto al progetto originario.

Le torri, del tipo tubolare, avranno un'altezza di 78 m mentre i rotor, del tipo tripale, avranno raggio pari a 39 m, per un'altezza complessiva di 117m, garantendo una potenza unitaria nominale di 2 MW.

Il parco insisterà sul territorio del Comune di Rocchetta S. Antonio, mentre la cabina di trasformazione MT/AT sarà ubicata nel comune di Candela a circa 10 km di distanza. Il cavidotto previsto sarà del tipo interrato e seguirà strade e tratturi esistenti.

Le aree interessate dall'intervento, circa 400 ettari, sono campite come agricole dal vigente strumento urbanistico, mentre i PUTT le classificano in parte di valore distinguibile "C" ed in parte di valore relativo "D".

Insistono inoltre i seguenti vincoli:

- Idrogeologico;
- Sismico;
- Faunistico;
- Boschi e biotipi;
- Beni culturali vincolati - L. 1089/39:

Viene inoltre interessata l'area SIC IT 912001 "Valle dell'Ofanto".

Sono state prodotte una serie di integrazioni ed

approfondimenti, tali da modificare sostanzialmente il quadro progettuale precedente;

In particolare:

- le informazioni prodotte circa la ventosità della zona sono sicuramente esaustive anche se limitate a nove mesi;
  - le distanze fra le torri, sono state opportunamente modificate e conformi a quanto prescritto dalle linee guida;
  - confortanti risultano essere le risultanze circa la ricerca avifaunistica che ha evidenziato la presenza di “fauna banale” e comunque, al fine di evitare l’effetto barriera sono state eliminate anche le torri contraddistinte con i numeri 18-20 e 25. E’ inoltre prevista, quale misura compensativa, la piantumazione di circa 400 alberi lungo l’ex S.S. 303;
  - Alla luce di quanto sopra, il Comitato Reg.Ie di V.I.A. ritiene che la proposta progettuale, così come rimodulato, sia assentibile ed esprime quindi parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto in esame con la ulteriore eliminazione della torre n. 22 risultata, da verifiche effettuate, limitrofa ad altro impianto e a condizione che l’intervento acquisisca il parere favorevole dell’Autorità di Bacino;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale’ sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 1/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato in particolare quanto espressamente previsto dall’art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### DETERMINA

- di revocare la Determina Dirigenziale n. 513) del 21.12.2004 e contestualmente di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006. parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Rocchetta Sant’Antonio (Fg), così come rimodulato (con la esclusione delle torri n. 1, 2, 3, 6, 18, 20, 22 e 25), proposto dalla S.r.l., WindStorn Energia Eolica - Via Solferino, 26 - Ortanova (Fg) - per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 febbraio 2006, n. 108

**Procedura di valutazione di impatto ambientale – Ditta Celino Antonio – Ampliamento cava “sabbia calcarenitiche” località “Formica” di Brindisi.**

L’anno 2006 addì 23 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 15.11.04 la ditta Celino Antonio, sedente in S. Vito dei Normanni alla Via Mesagne n. 176. proponeva istanza per l'attivazione della Procedura di V.I.A. all'ampliamento, nelle ptcc. 206-211-217 del fg. 39, della coltivazione della cava sita in località "Formica" del Comune di Brindisi;
- con nota prot. n. 12742 del 14.12.04 si invitava:
  - la ditta istante a depositare gli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad effettuare le pubblicazioni di rito;
  - il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Brindisi ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 17.02.05 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 640/27065 del 18.04.2005 del Comune di Brindisi, dopo aver rilevato una serie di osservazioni al progetto e al SIA, venivano proposte le seguenti prescrizioni:

“La costruzione di terrapieni perimetrali coperti di barriere frangivento adeguatamente fitte e a doppia fila costituite da alberi ad alto fusto, al fine di ammortizzare anche l'inquinamento da rumore, vista la tecnica prescelta per la coltivazione del giacimento di calcare.

Nella fase di trasporto del materiale di scavo si prescrive:

- l'utilizzo di dispositivi chiusi.

Nelle operazioni di carico e scarico del materiale polverulento dovranno essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti:

- punti fissi dove avviene il prelievo, il trasferimento, l'utilizzo di pale cariatrici, attrezzature di trasporto;

- nel caricamento del materiale polverulento in contenitori da trasporto chiusi l'aria di spostamento dovrà essere convogliata ad un impianto di depolverazione;
- lavaggio degli automezzi in zone idonee attrezzate allo scopo prima dell'uscita dal comprensorio per effettuare il trasporto del materiale.

La copertura delle strade percorse dai mezzi di trasporto dovrà, inoltre, essere tale da non creare emissioni di polveri.

Al fine di non compromettere la restituzione paesaggistica del sito, si prescrive di diminuire adeguatamente la pendenza delle scarpate e di aumentare, per quanto possibile, lo spessore della fascia di colmamento del fondo cava, che dagli atti progettuali si presume rimanga più o meno a quota -22m. Si mette in rilievo la non rispondenza della strategia progettuale perseguita agli obiettivi di riqualificazione e recupero ambientale del sito oggetto di sfruttamento, soprattutto in relazione, alle differenze di quota tra un terrazzamento e l'altro e si prescrive, pertanto, la presentazione di relativo progetto esecutivo che dovrà essere oggetto di separata valutazione da parte delle Amministrazioni competenti. Il progetto presentato, infatti, per avere un soddisfacente reinserimento ambientale dei gradoni richiederà un intervallo temporale di molti anni, dovuto alla lenta crescita delle essenze arboree. Sarebbe invece auspicabile porsi l'obiettivo di avere in tempi più brevi un efficace recupero ambientale delle pareti dei gradoni coltivati, aggiornando il piano di coltivazione e finalizzando la strategia progettuale al conseguimento dei seguenti vantaggi:

1. un più facile e rapido attecchimento delle essenze arboree e arbustive sul singolo gradone;
2. riduzione di almeno il 50% del tempo necessario al recupero ambientale del gradone abbandonato;
3. eliminazione quasi completa delle pareti rocciose abbandonate.

Tali obiettivi potrebbero essere raggiunti attraverso una diminuzione dell'altezza dei gradoni e attraverso ciò che la moderna tecnologia mette a disposizione per favorire l'attecchimento delle essenze su pareti rocciose.

In ultimo si prescrive l'esecuzione di analisi delle polveri in atmosfera, nonché rilievi del l'inquinamento acustico, a cura di laboratori certificati e tecnici competenti con cadenza almeno semestrale.

Per tutto quanto non espresso nel presente parere si fa esplicito riferimento al D.M. 12.07.90

ALLEGATO 6 sulle emissioni diffuse e comunque alla normativa nazionale e regionale in materia di cave e di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo."

- con nota del 30 maggio 2005 la stessa ditta trasmetteva una relazione tecnica aggiuntiva di adeguamento del progetto e del SIA alle prescrizioni proposte dal Comune di Brindisi;
- con nota prot. n. 1298/49056 del 27.07.2005 del Comune di Brindisi è stato comunicato che non risultavano giunte osservazioni in merito al progetto;
- anche agli atti di questo Ufficio, nei tempi previsti dalla normativa, non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.2005, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:

"... omissis... **PREMESSA**

La cava, già in esercizio, è ubicata in località "Formica" posta a Nord-Ovest del territorio comunale di Brindisi a ridosso del limite amministrativo con il Comune di S. Vito dei Normanni, di proprietà della ditta Celino Antonio

Dista circa 10 km dall'abitato di Brindisi e circa 6 km dall'abitato di S. Vito dei Normanni; è raggiungibile percorrendo la strada statale 16 al chilometro 901,500, tramite vicinale.

L'area di cava risulta distinta in catasto al FI. 39, p.lle n. 206 - 211 e 217 e si estende per una superficie catastale complessiva, di 2.77.44 Ha.

Si tratta di progetto di prosecuzione delle attività di coltivazione.

Alla data odierna gli scavi hanno interessato l'intera area di cava fino alla profondità di circa 5 m dal p.c.

## **PROGETTO**

Il giacimento residuo interessato allo sfruttamento è costituito da un banco di sabbie calcarenitiche di potenza valutata intorno ai 7 m e da calcare dolomitico a strati per 10 m; pertanto il cubaggio complessivamente può essere valutato intorno a mc. 366.779, di cui 151.025 di sabbie calcarenitiche e 215.750 di calcare, con scavi a fossa che possono giungere fino a m. 22 di profondità.

La cava sarà proseguita in coltivazione "a fossa" su gradoni discendenti, con avanzamento verso est, lasciando la fascia di rispetto di 10 m e di 20 m dalle due strade interpoderali; dalla limitrofa cava della ditta Giurgola non sarà lasciato diaframma in modo da avere un'unica superficie di fondo cava.

Sono previste, d prima, nella coltivazione delle sabbie calcarenitiche, due passate con motopale munite i benna fino a raggiungere la profondità di m. 12, ed in modo che l'altezza del fronte delle passate non superi il limite a cui possono giungere gli organi idraulici (la benna) della macchina escavatrice e quindi il successivo approfondimento di 10 m nel calcare con escavatore munito di martello demolitore.

L'estrazione dei livelli utili sarà effettuata in due fasi, come da cronoprogramma allegato. In tal modo alla fine della coltivazione di ciascuna fase, possono essere fatti i lavori di sistemazione e recupero ambientale.

## **AUTORIZZAZIONI E PARERI**

Non risulta agli atti il Parere della Provincia. di Brindisi, mentre è presente quello del Comune di Brindisi in data 18.04.2005 con tutta una serie di osservazioni poi recepite in data 15 luglio 2005 con apposita nota delle Ditta istante e trasmesse anche alla Regione Puglia. In data 27.7.2005 il Comune di Brindisi ha comunicato alla Regione Puglia che in merito al Progetto presentato non sono giunte osservazioni.

## **ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

L'ambiente fisico in questa parte di territorio interessata è dominata da un paesaggio agrario con assetto tabulare, dove si rinviene una copertura di terreno agrario, di esiguo spessore (mediamente

30-40 cm), rappresentato perlopiù da litosuoli costituiti dalle terre rosse con scheletro costituito da frammenti di roccia calcarea, quest'ultimo presente in percentuale ridotta, solo in pochi casi supera il valore del 10 del volume totale del campione.

Gli ampi spazi sono scanditi da muretti a secco di delimitazione dei campi adibiti alternativamente a colture ortive, a pascolo ed incolto, oliveto ed in minor misura a vigneto, con presenze di isolati complessi rurali (Fig. 4 - Carta dell'uso del suolo).

In particolare il sito di cava risulta ricadere in aree incolte prive di vegetazione arborea.

Sicché non si rinvergono nel più vasto areale compagini vegetazionali di riconosciuto interesse quali boschi o macchia mediterranea, essendo il territorio popolato da colture arboree ed ortive.

La fauna frequentante questo tipo di habitat risulta costituita da specie comuni quali: ramarro, lucertola campestre, civetta, gazza, storno, fringuello, specie della famiglia dei passeri, riccio, topo selvatico, ecc.

L'ambiente antropico si connota con la presenza di isolati fabbricati rurali, un tempo dimore abituali oggi più a carattere stagionale, spesso utilizzati come depositi connessi all'attività agricola.

Nel contesto territoriale di riferimento si rinvergono i complessi masserizi di Mass. Formica, di Mass. Mascava Piccola, Mass. Autigno, tutte disabitate in stato di abbandono e distanti dall'area di cava.

Il sito di cava risulta ricadere nell'ambito di aree di valore "E" del PUTT/Puglia laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

L'area d'intervento non risulta rientrare nell'elenco dei siti SIC e ZPS della Puglia. L'area risulta in quelle previste dal PRAE come Bacini di Estrazione.

L'ambito territoriale interessato dall'intervento è strettamente circoscritto all'area di cava, dove si rinviene un sistema ambientale privo di connota-

zioni particolari soggette a particolari misure di tutela.

In tale ambito gli effetti che potrebbero rilevarsi sono legati alla diffusione nell'ambiente circostante di onde acustiche (rumore e vibrazioni) e di polveri inerti aerodisperse, ad un relativo aumento locale del traffico di automezzi a servizio della cava, oltre che alle inevitabili modifiche di tipo fisico dei luoghi indotte dall'escavazione che il tipo di opera comporta.

Tali effetti sono stati ampiamente affrontati e non sono emerse particolari condizioni critiche capaci di innescare pericolose compromissioni dell'ambiente.

Nel complesso lo studio eseguito ha potuto accertare che la coltivazione in progetto non comporta comunque significativi effetti, sulle componenti ambientali rispetto allo status. in cui esse stesse si trovano, trattandosi nella fattispecie di un'area a vocazione estrattiva, riconosciuta anche dalla pianificazione Regionale di Settore (cfr. P.R.A.E).

Sono state previste le seguenti misure mitigative a tutela delle persone che lavorano in cava ed all'esterno, e a tutela delle componenti ambientali, maggiormente compromesse:

- installazione di idranti nebulizzatori per inumidire le vie di transito e i piazzali;
- adozioni di particolari modalità operative per il contenimento delle polveri sospese durante la fase di carico dei massi di calcare sui camion;
- copertura finale del carico con blocchi di maggiori dimensioni o con telo per evitare la diffusione delle polveri sospese durante il trasporto;
- dispositivi di protezione individuale per le maestranze in cava per ridurre le conseguenze derivanti dalle cariche di esplosivo;
- piantumazione di alberature, lungo il perimetro di cava per il mascheramento;
- realizzazione a fine coltivazione del piano di recupero teso a restituire, previa sistemazione del fondo cava a terreno agricolo, l'area sottratta per un produttivo utilizzo agricolo.

## PARERE

Da quanto emerso dal presente studio si può rite-

nere che la cava in progetto non ha incidenze rilevanti sulle componenti ambientali caratterizzanti il territorio di riferimento e l'adozione delle misure di mitigazione concorrono a ridurre sensibilmente gli effetti sull'ambiente interessato. Pertanto fatte salve tutte le prescrizioni ed osservazioni del Comune di Brindisi, si esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'attività estrattiva..... omissis .....

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3. della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto osservato dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole, all'ampliamento nelle ptcc. 206-211-217 del fg. 39 della coltivazione della cava sita in località "Formica" del Comune di Brindisi di proprietà della ditta Celino Antonio, sedente in S. Vito dei Normanni alla Via Mesagne n. 176. Detto parere lascia salve tutte le prescrizioni. proposte dal Comune di Brindisi con nota prot. n. 640/27065 del 18.04.2005;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione

di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
  - notificato all'Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Brindisi;
  - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - pubblicato sul B.U.R.P.;
  - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 marzo 2006, n. 109

#### **Progetto per l'apertura di un'area commerciale integrata "Brinpark" nel Comune di Brindisi – Proponente Aliotto s.r.l. Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.**

L'anno 2006 addì 2 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6190 del 03.05.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. N. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'apertura dell'area commerciale integrata "Brinpark" nel Comune di Brindisi, proposto da parte della da parte della Aliotto S.r.l. - Via Parini, 2 - Lecce;

- con nota acquisita al prot. n. 1888 del 14.02.06, il Comune di Brindisi trasmetteva copia dell'avviso pubblico, comunicando altresì, che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota inviava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

#### **in fase di cantiere**

- ✓ sia studiata la viabilità di cantiere in modo da ridurre al minimo l'interferenza con la viabilità ordinaria;
  - ✓ attesa anche la vicinanza con l'Ospedale Perrino, siano assunti tutti gli accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo da rumore, anche attraverso l'utilizzo di macchine i cui livelli di emissione siano certificati (marchio CE) e la predisposizione di schermature sufficientemente alte che circondino l'intero cantiere (con funzione di barriera acustica e antipolvere);
  - ✓ siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione dei materiali derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001);
  - ✓ sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere, secondo le normative vigenti;
  - ✓ siano garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente, durante lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi d'opera;
- #### **in fase di esercizio**
- ✓ siano concordate con le autorità competenti le soluzioni per consentire l'accessibilità al sito in condizioni di sicurezza e secondo modalità atte a garantire sufficienti livelli di servizio;
  - ✓ attesa la prossimità dell'Ospedale Perrino sarà necessario prevedere idonee soluzioni atte a ridurre l'impatto acustico che la struttura in progetto potrà determinare;
  - ✓ siano incrementate le aree verdi, secondo le indicazioni prescritte dal Comune di Brindisi, sia lungo il perimetro sia all'interno dell'area commerciale, con una contestuale diminuzione dell'area adibita a parcheggio;
  - ✓ laddove tecnicamente possibile, le superfici a parcheggio siano realizzate con materiali e/o soluzioni tecniche in grado di garantire un buon livello di permeabilità;
  - ✓ sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti, anche attraverso la definizione del Regolamento Interno previsto nella documentazione integrativa, e siano rispettate le prescrizioni presenti su questo aspetto nel parere del Settore Ecologia del Comune di Brindisi che qui si intendono riprese integralmente;
  - ✓ sia previsto il trattamento delle acque di prima pioggia e privilegiato un loro riutilizzo a scopi irrigui. Qualora si prevedesse di convogliare la portata delle acque di pioggia (nella loro totalità) nel collettore presso la S.S. 7 si deve verificare che la portata determinata dall'area (stimata in 600 mc), sommata a quella già smaltita dal collettore, sia inferiore alla portata max della condotta;
  - ✓ si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione, ecc.) quali l'utilizzo dell'acqua piovana filtrata per i lavaggi delle superfici interne e dei piazzali di parcheggio, l'irrigazione delle aree verdi, gli scarichi dei WC e per la rete antincendio;
  - ✓ si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente

verso il basso). I corpi illuminanti siano posizionati in modo da evitare l'abbagliamento per i veicoli in circolazione sulla SS 7. Si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;

- ✓ si adottino, laddove possibile, misure per il risparmio energetico (energia solare termica, fotovoltaica, pompe di calore condensate ad acqua o cogenerazione).
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11 /2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto per l'apertura dell'area commerciale integrata "Brinpark" nel Comune di Brindisi, proposto da parte della da parte della Aliotto S.r.l. - Via Parini, 2 - Lecce, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non. sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2006, n. 129

#### **Procedura di valutazione impatto ambientale – Opere di protezione della linea ferroviaria consolidamento del versante collinare rione Cambomilla, Comune di Rodi Garganico – Proponente: Ferrovie del Gargano.**

L'anno 2006 addì 7 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### **IL DIRIGENTE**

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12989 del 14.11.2005, la S.r.l. Ferrovie del Gargano - Direzione Generale e Amministrativa - Via Zuppetta, 7/d - Bari - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione delle opere di protezione della linea ferroviaria consolidamento del versante collinare rione Cambomilla, nel comune di Rodi Garganico (Fg). Con successiva nota acquisita al prot. n. 13174 del 16.11.2005 la società proponente precisava che detto intervento risultava ammesso a finanziamento con Delibera CIPE n.

17/2003 nell'ambito dell'Accordo di programma quadro "Difesa del Suolo";

- con nota acquisita al prot. n. 549 del 23.01.2006 il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'opera in esame;
- con nota acquisita al prot. n. 532 del 23.01.2006 l'Ente Parco nazionale del Gargano trasmetteva il parere favorevole con condizioni relativamente all'intervento di che trattasi;
- con nota prot. n. 585 del 24.01.2006, il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito' dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 1109 dell'01.02.2006, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 12.11.05, sul "Quotidiano di Foggia" del 10.11.2005 e sul B.U.R.P. n. 139 del 10.11.2005. Cori la stessa nota venivano trasmessi i pareri favorevoli del comune di Rodi Garganico (Determinazione dell'Ufficio tecnico ed Urbanistico n. 222 del 28.12.05) e dell' Autorità di Bacino della Puglia;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 02.03.2006, ha rilevato quanto segue:

L'intervento consiste in opere di manutenzione straordinaria di un tronco ferroviario esistente che interessa un'area soggetta a smottamenti e dissesti. Esso prevede la realizzazione di opere di protezione della linea ferroviaria S. Severo - Rodi - Peschici, per la tratta compresa tra Km 69+177 e Km 69+669, a valle del quartiere Cambomilla nel Comune di Rodi Garganico, tutt'oggi in esercizio. L'intervento ricade in arca naturale protetta (Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano) e pertanto, ai sensi del D.P.R. 120/2003, è soggetto a Valutazione di Incidenza. La tipologia delle opere previste consiste essenzialmente in:

1. opere di presidio statico per le volte delle gallerie;
2. consolidamento del versante collinare mediante un intervento a monte di "chiodatura" con micropali;
3. un intervento a valle mediante "ricarica al piede del pendio" con massi naturali aventi la funzione di protezione al piede per fronteggiare fenomeni erosivi da parte del mare del solo rilevato ferroviario.

La terza tipologia di opere è limitata ad una lunghezza di 500 m ed interessa la zona di bagnasciuga tra il piede del rilevato ferroviario e la linea di costa. Il proponente, ritenendo che tale intervento potesse rientrare nella fattispecie prevista dalla categoria e) dell'allegato B.1, della L.R. 11 del 12 aprile 2001 "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altre opere marittime", a vantaggio di sicurezza ha ritenuto di sottoporre lo stesso alla procedura di VIA volontaria. La presenza della terza tipologia di opere ha indotto il proponente a sottoporre l'intervento a Valutazione di Impatto Ambientale

L'intervento in oggetto è finalizzato alla messa in sicurezza di una tratta ferroviaria in esercizio, ubicata nel Comune di Rodi. La tratta si trova a pochi metri sul livello del mare, a ridosso della costa. Per circa 230 m la linea ferroviaria oggetto dell'intervento corre all'interno di due gallerie parietali, ciascuna della lunghezza di circa 110 m; fra le due vi è un tratto allo scoperto di circa 300 m compreso tra i km 69+296 e km 69+558, in cui sono presenti notevoli fenomeni erosivi, lato di valle. Nelle gallerie è presente da tempo un quadro fessurativo diffuso, con lesioni di tipo trasversali sulle volte, che provocano fenomeni di percolazione delle acque meteoriche. Una campagna di monitoraggi svolta a partire dal 1990 ha rilevato spostamenti dell'ordine di centesimi di millimetro, le volte delle gallerie sono state già oggetto di un primo intervento di consolidamento statico con la realizzazione di centinature. Oggi, però, le centine sono interessate da gravi fenomeni di degrado per ossidazione e deformazione e il rigonfiamento delle stesse ha provocato la

fessurazione del calcestruzzo, aggravando il problema delle infiltrazioni delle acque meteoriche. La tratta allo scoperto è invece interessata da instabilità del versante collinare, appalesatesi con movimenti franosi verificatisi lungo il versante prospiciente la tratta ferroviaria e compreso tra il rione “Cambomilla” e la costa. In particolare la scarpata rocciosa su cui è realizzata la ferrovia è interessata al piede da fenomeni di erosione marina. L’instabilità dell’arca è altresì confermata dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), che la classifica come a “pericolosità geomorfologica molto elevata” e a “rischio geomorfologico molto elevato”

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:

1. interventi in galleria costituiti da opere di presidio statico e di captazione delle acque meteoriche in particolare sono previsti interventi differenziati per le zone centinate e per quelle non ancora centinate;

#### **per le zone già centinate è prevista la**

- rimozione delle centine esistenti;
- sabbiatura delle superfici;
- realizzazione di struttura di presidio statico mediante la posa in opera di rete elettrosaldata con ancoraggi al rivestimento esistente, di centine metalliche tipo HEB 160 incatenate e posa in opera di una seconda rete elettrosaldata con ricoprimento totale di getto betoncino (spritz beton);
- realizzazione di uno strato di intonaco impermeabilizzante.

#### **per le zone non centinate;**

- sabbiatura delle superfici
- realizzazione di struttura di presidio statico mediante la posa in opera di una doppia rete elettrosaldata opportunamente distanziate, con ricoprimento totale di getto betoncino (spritz beton) dello spessore minimo di 10 cm;

- realizzazione di uno strato di intonaco impermeabilizzante.

Per entrambe le gallerie è stata prevista la realizzazione di canalette con fori drenanti di captazione acque a tergo del rivestimento (solo lato monte), il ripristino delle cunette di piattaforma per lo smaltimento delle acque di drenaggio per la riduzione delle sovrappressioni intersistiziali.

2. interventi allo scoperto consistenti nel consolidamento a monte e a valle del pendio.

Sono state previste due differenti opere, a valle e a monte del pendio: in particolare, a monte del pendio è stata progettata una “chiodatura” in micropali, mentre al piede è stata prevista una ricarica formata da massi naturali, con la funzione aggiuntiva di regolarizzare la scarpata sotto la linea ferroviaria e proteggerla da eventuali smottamenti superficiali.

Nel dettaglio, le opere che si realizzeranno consistono in:

#### **A monte:**

infissione di micropali disposti su due file di cui la prima verticale e la seconda inclinata di 25°. Le due file di pali in testa saranno collegate tramite un cordolo in c,a\_ sormontato da un muretto di sostegno al fine di risagomare il pendio ed alloggiare una cunetta di raccolta delle acque superficiali. Completano questo intervento opere di regimentazione delle acque meteoriche.

#### **A valle:**

ricarica al piede del pendio mediante la posa di massi naturali di varia pezzatura in più strati di cui : il primo costituito da gabbioni a materasso nella parte più bassa del piede, il secondo da massi naturali a pezzatura grossa della massa singola superiore a kg 1500 fino a kg 4000 e il terzo da massi naturali a grana più piccola della massa singola superiore a kg 1500 fino a kg 500. E’ previsto un rivestimento finale con geostuoie e l’impianto di specie arbustive autoctone, per migliorare l’inserimento ambientale dell’opera. L’intervento interessa una superficie di circa 1.500 mq.

L'area riveste notevole interesse da un punto di vista ambientale e del paesaggio. Infatti, rientra nella Zona 2 della perimetrazione del Parco del Gargano, le cui norme tecniche rendono possibili determinati interventi soprattutto se, oltre ad essere connessi con la salvaguardia territoriale, risultano essere di pubblica utilità. Il sito ricade nell'Ambito Territoriale Esteso tipo "C" valore distinguibile del P.U.T.T./P. Inoltre, è sottoposta ai vincoli: ex legge 1497/39 (assorbita dal nuovo Testo Unico di cui al D.L.vo 490/99 idrogeologico e idrologia superficiale (vincoli rientranti nella serie 3 e serie 6). Particolare rilievo, attesa l'ubicazione dell'intervento in Zona Parco assumono i vincoli appartenenti alle serie 4 (boschi - macchia - biotipi - parchi). L'area non è sottoposta a vincolo faunistico. L'area di interesse rientra tra quelle individuate dal P.A.I. come a pericolosità da frana e quindi classificate ad elevato rischio. L'area interessata dall'intervento non rientra nella zona a pericolosità idraulica, situata comunque a poche centinaia di metri di distanza.

Sono state previste le seguenti opere di mitigazione/compensazione:

- Rivestimento del muro di sostegno, che sarà realizzato al di sopra del cordolo di collegamento dei micropali, con conci di pietra naturale da taglio lavorata a vista "grana grossa", al fine di armonizzare l'opera con l'ambiente circostante e in continuità con il muretto esistente.
- Utilizzo di massi naturali per la stabilizzazione al piede del versante collinare con rivestimento finale mediante geostuoie biodegradabili. L'intervento sarà completato con idrosemina e messa a dimora di specie arbustive autoctone. Il rivestimento di superfici in erosione con piante erbacee e suffruticose o con rivestimenti per inerbimenti costituiscono, infatti, nelle tecniche di Ingegneria Naturalistica, un intervento finale a completamento di altri tipi di opere stabilizzanti.
- Realizzazione di tutte le opere necessarie per il corretto deflusso e regimentazione delle acque superficiali e di falda.
- Riqualficazione, a fine lavori, delle aree adibite cantiere, per una superficie complessiva di circa

900 mq, o, eventualmente di altre aree degradate limitrofe alla zona d'intervento indicate dall'Amministrazione comunale. Tale riqualficazione consisterà in:

- Realizzazione di recinzione in steccato in legno;
- Regolarizzazione delle aree mediante misto granulare di idonea granulometria con strato finale in tufina;
- Formazione di vialetti pedonali mediante pavimentazione del tipo opus incertum in pietra di calcare locale squadrate e bocciardate;
- Arredo urbano quali panchine in legno e cestini portarifiuti in acciaio zincato con rivestimento in legno impregnato del tipo a palo;
- Opere a verde consistenti in messa a dimora di arbusti appartenenti a specie autoctone e ripiantumazione degli arbusti e delle essenze autoctone estirpate durante la fase di cantierizzazione dei lavori.

Al progetto è allegato uno S.I.A. ed una Valutazione di incidenza che appaiono completi ed esaurienti. In particolare il S.I.A. analizza in maniera puntuale e quantitativa gli impatti sulle diverse componenti in fase di esecuzione delle opere (la ferrovia è già in esercizio, mentre la Valutazione di Incidenza è basata sul rilievo approfondito dei caratteri botanici e faunistici del sito.

Gli studi prodotti evidenziano in maniera sufficientemente convincente che la realizzazione delle opere in progetto non comporterà apprezzabili variazioni nelle componenti essenziali quali acqua, suolo ed aria e non comporta sostanziali interferenze con le componenti abiotiche e biotiche dell'area circostante. Le lavorazioni e le movimentazioni (cls e acciaio, armatura pali, ecc.) saranno eseguite tramite mezzi ferroviari a trazione elettrica, dato che le aree sono inaccessibili a mezzi su ruota. Non saranno pertanto introdotti nell'area mezzi pesanti, né vi sarà un incremento delle emissioni inquinanti. Anche l'impiego di risorse naturali risulta alquanto limitato (circa 2.2 m<sup>3</sup> acqua al giorno, per un totale di circa 500 m<sup>3</sup>). L'unica componente su cui l'impatto risulta negativo quella vegetazionale, in quanto una piccola percentuale di piante verrà estirpata. A questo proposito, nel S.I.A. è prevista una procedura atta a preservare in vita le

essenze dotate di una qualche valenza, per poi ripiantumarle a fine lavori.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerando che l'intervento proposto risulta indispensabile per garantire la sicurezza della ferrovia, che, in queste aree, costituisce l'unico servizio pubblico di collegamento, preso atto delle misure di mitigazione e compensazione che il proponente intende porre in essere, il Comitato Reg.le V.I.A. ritiene di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.03.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale la realizzazione delle opere di protezione della linea ferroviaria consolidamento del versante collinare rione Cambomilla, nel comune di Rodi Garganico (Fg), proposto dalla S.r.l. Ferrovie del Gargano - Direzione Generale e Amministrativa - Via Zupetta, 7/d Bari -;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 marzo 2006, n. 130

**Procedura di valutazione impatto ambientale – Lavori di valorizzazione ambientale e turistico-culturale di Acaya e Cesine – Comune di Vernole (Le) - Proponente: Regione Puglia – Assessorato LL.PP. – Struttura Tecnica Periferica Regionale di Lecce.**

L'anno 2006 addì 7 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2217 del

24.02.2005, la Regione Puglia - Assessorato LL.PP. - Risorse Naturali - Difesa del Suolo - Settore Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Periferica Regionale di Lecce - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione dei lavori di valorizzazione ambientale e turistico-culturale di Acaya e Cesine, nel Comune di Vernole (Le);

- con nota prot. n. 46269056 del 07.04.2005, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Vernole e Provincia di Lecce) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il comune e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Detti pareri ad oggi non risultano pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 8940 del 22.07.2005, l'ente proponente comunicava di aver provveduto a quanto sopra evidenziato;
- con nota prot. n. 11841 del 07.10.2005 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 29.09.2005, richiedeva all'amministrazione istante delle integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 13986 del 01.12.2005, l'ente proponente riscontrava la precedente nota e trasmetteva la relazione integrativa richiesta;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 02.03.2006, ha rilevato quanto segue:

L'intervento è localizzato all'Interno dell'area pSIC "Le Cesine", riserva naturale e ZPS e si propone di ripristinare il cordone dunoso in un tratto in cui i fenomeni di erosione in atto e pregressi l'hanno quasi completamente distrutto.

L'intervento si rende indispensabile e prioritario in quanto la scomparsa del cordone dunale priverebbe l'oasi della sua importanza come ZPS, legata

alla sua funzione di zona di sosta, o svernamento di avifauna acquatica, distruggendo e riducendo in modo irreversibile la superficie delle acque dolci, sostituendo al Pantano una laguna. Si ricorda come nel Piano di Gestione della Riserva naturale delle Cesine le principali minacce ed i fattori di rischio siano nell'ordine elencati I fenomeni di erosione costiera, l'incremento dell'ingresso di acqua marina nei paritani, la diminuzione degli ambienti dulcacquicoli.

Il progetto pone le sue basi su condivisibili criteri di sostenibilità ambientale nell'ambito di un quadro di coerenza programmatico in cui sono chiaramente evidenziate le criticità da affrontare e gli obiettivi da raggiungere: i lavori progettati rappresentano la fase prioritaria e indispensabile per l'intera realizzazione dell'intervento di riqualificazione naturalistica delle Cesine.

Due precedenti interventi effettuati con fondi strutturali POP hanno in parte risolto il problema dell'erosione: il presente progetto vuole proteggere e rinaturalizzare il tratto di costa compreso tra i due precedenti interventi completando così la chiusura del cordone dunoso e la salvaguardia del restostante Pantano Grande.

L'intervento si articolerà in due fasi:

- A) La prima avrà luogo a 50 m dalla costa e consisterà nella realizzazione di una barriera soffolta della lunghezza circa di 900m, parallela alla linea di costa, costituita da 5 scogliere lunghe 150 m tra loro separate da varchi di 35m. Le scogliere saranno in materiale lapideo calcareo di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria
- B) Terminata la barriera soffolta si passa alla fase di ricostituzione e ricucitura della duna residua per tutto il tratto compreso tra i due interventi precedentemente effettuati, utilizzando come materiale inerte la sabbia ottenuta dal dragaggio delle zone insabbiate in seguito alla distruzione della duna, provvedendo alla rinaturalizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando materiale ottenuto per prelievo di semi e propagali da ecotipi presenti nella stessa area.

Per quanto riguarda le opere di rinaturalizzazione le metodologie proposte, il materiale da usare e le specie utilizzate per il recupero e la ricostruzione della duna garantiscono un ottimo risultato con un impatto ridotto al minimo. D'altra parte anche l'impegno preso dalla ditta appaltatrice con professionisti, e istituti di Ricerca dell'Università costituisce un'ulteriore garanzia ed agirà come controllo sulla qualità degli interventi. Constatata la conformità delle opere e degli interventi proposti alle norme in materia ambientale e agli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica ed urbanistica vigenti, verificata anche l'esistenza di un accordo tra la ditta appaltatrice e l'Ente di Gestione della ZPS per la programmazione dei lavori in modo da evitare o limitare al massimo gli interventi con elevato disturbo acustico durante i periodi di transito o svernamento degli uccelli acquatici, il Comitato ritiene di poter esprimere parere favorevole per la realizzazione dell'intervento.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del

02.01.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dei lavori di valorizzazione ambientale e turistico-culturale di Acaya e Cesine, nel Comune di Vernole (Le), proposto dalla Regione Puglia - Assessorato LL.PP. - Risorse Naturali - Difesa del Suolo - Settore Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Periferica Regionale di Lecce;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 marzo 2006, n. 139

**Procedura di valutazione impatto ambientale – P.O.R. Puglia 2000-2006 Misura 1.3 Azione 2° - Intervento di “Difesa dei litorali sabbiosi del comune di Lecce e zone limitrofe colpiti da fenomeni di erosione” Ripascimenti con prelievo di sabbia marina - Proponente: Amministrazione comunale di Lecce.**

L'anno 2006 addì 15 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 95 86 dell'11.11.2002 veniva notificata al Comune di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico - la Determina Dirigenziale n. 198/02 con la quale veniva escluso dall'applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni e con le prescrizioni nello stesso provvedimento indicate, il progetto concernente gli interventi di difesa dei litorali sabbiosi del Comune di Lecce e zone limitrofe colpiti da fenomeni di erosione. Tra dette prescrizioni vi era quella che il materiale necessario per le operazioni di ripascimento non venisse prelevato dal mare tramite operazioni di dragaggio per evitare di compromettere gli equilibri naturalistici e idrodinamici dell'ambiente marino;
- con nota datata 16.05.2003 il Settore Demanio Marittimo - Assessorato AA.GG. - imponeva, pena la revoca della concessione, che i ripascimenti venissero effettuati con sabbie provenienti da cave di inare e non da cave di terra, così come era stato previsto nel progetto originariamente approvato e licenziato dal Settore Ecologia al fini della compatibilità ambientale;
- con nota acquisita al prot. n. 14653 del 14.12.2005 il Comune di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico -, inoltrava richiesta di attivazione della procedura di V.I.A per il predetto intervento consistente nell'estrazione di sedimenti marini da cava sita a nord di Punta Penne. nel comune di Brindisi, in area Demanio Regionale, da utilizzarsi per il ripascimento dei litorali leccesi nell'ambito dell'intervento in oggetto evidenziato;
- in data 22.12.2005 l'ente proponente effettuava le pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001 e trasmetteva le copie dei quotidiani "Avvenire", "Puglia" e sul B.U.R.P. n. 156 del 22.12.05;

- con nota datata 01.03.2006 il Comune di Brindisi - Servizio Ambiente - comunicava il parere sfavorevole e trasmetteva osservazioni a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio dello stesso comune, relativamente all'intervento di che trattasi;

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 02.03.2006, ha rilevato quanto segue:

"L'intervento prevede il prelievo in un'area posta a circa 1,5 miglia marine dalla costa di Brindisi di circa 200.000 mc di sabbia su un'area dell'estensione di 250.000mq. Le profondità interessate vanno dal -16 al -33m, e consentono pertanto di escludere che la sabbia prelevata possa partecipare attivamente al bilancio di massa del trasporto solido litoraneo. Lo S.I.A., corredato anche da un filmato subacqueo utile per acquisire contezza della biota attualmente esistente sui fondali, risulta esaustivo con riferimento all'analisi delle componenti ambientali, e per quanto riguarda il quadro programmatico e progettuale.

Le evidenze di tale filmato confermano l'assenza, tra l'altro più volte dichiarata nel S.I.A., delle praterie di poseidonia oceanica cui si accenna in una nota del Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del comune di Brindisi.

Le indagini sono state anche estese alla modellazione dell'idrodinamica costiera, con riferimento tanto alla propagazione del moto ondoso che alla morfodinamica.

Allegate allo S.I.A. sono altresì presenti le determinazioni analitiche relative ai fondali che dimostrano l'assenza (o la presenza entro i limiti previsti dal D.M. 471/99) sia di inquinanti di origine batteriologica che di metalli e sostanze organiche. Le rappresentazioni cartografiche allegate evidenziano come l'area di prelievo è esterna sia alla riserva naturale di Torre Guaceto che dall'area S.I.C. adiacente, caratterizzata dalla presenza di poseidonia oceanica.

Nella citata nota del Dirigente del Comune di Brindisi si afferma inoltre che l'area oggetto di prelievo rientrerebbe nella perimetrazione del sito di

interesse nazionale, sottoposto a caratterizzazione ai sensi del D.M. Ambiente 10.01.2000.

✓ Alla luce di tutto quanto sopra il Comitato ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:

- il prelievo venga effettuato uniformemente su tutta l'area interessata della estensione di 250.000mq, limitando in tal modo le profondità di scavo a 0,80m;
- nel caso in cui l'area interessata dal prelievo rientri nella perimetrazione del sito di interesse nazionale già sottoposto a caratterizzazione ai sensi del D.M. 10.01.2000, il prelievo sia subordinato ai risultati di tale caratterizzazione".

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione, delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11 /2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.03.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'estrazione di sedimenti marini da cava sita a nord di Punta Penne. nel comune di Brindisi, da utilizzarsi per il ripascimento dei litorali leccesi nell'ambito del progetto P.O.R. PUGLIA

2000-2006 Misura 13 Azione 2a - Intervento di "Difesa dei litorali sabbiosi del comune di Lecce e zone limitrofe colpiti da fenomeni di erosione", proposto dal Comune di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 marzo 2006, n. 140

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Interventi nel settore idrico primario – Acquedotto del Sinni – PropONENTE: Acquedotto Pugliese.**

L'anno 2006 addì 15 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1307 del 07.02.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la documentazione relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza per la realizzazione dell'acquedotto del Sinni, proposto dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Cognetti, 36 - Bari -. Con la stessa

nota si specificava che l'intervento proposto era stato suddiviso in tre lotti funzionali:

1. Adduttore dal torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di S. Paolo;
  2. Serbatoio di S. Paolo in agro di Salice Salentino;
  3. Realizzazione della condotta dal serbatoio di S. Paolo al serbatoio di Seclì;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 2313 dell'08.03.2004 la società proponente trasmetteva documentazione integrativa concernente l'intervento proposto;
  - con nota prot. n. 2636 del 12.03.2004 il Settore Ecologia comunicava alle amministrazioni comunali interessate (Francavilla F.na, Avetrana, Manduria, Salice S.no, Nardò, Veglie, Oria, Leverano, Galatone, Erchie) di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati al sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01. Successivamente, con nota prot. n. 4335 del 04.04.2005, richiedeva alle stesse il parere di competenza di cui all'art. 11, comma 4, L.R. sopra specificata;
  - con nota acquisita al prot. n. 4608 del 07.04.2005 l'ente proponente trasmetteva le attestazioni delle affissioni dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio dei comuni Erchie, Oria, Francavilla F.na., Veglie, Nardò, Galatone, avvenute nei tempi e modi stabiliti dalla L.R. n. 11/01;
  - con nota acquisita al prot. n. 5021 del 18.04.2005 venivano trasmesse anche gli avvisi di pubblicazione dei comuni di Leverano e Salice Salentino e con nota acquisita al prot. n. 5022 del 18.04.2005 quello del comune di Avetrana;
  - con nota acquisita al prot. n. 4067 del 07.04.2005 l'Acquedotto Pugliese precisava a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento che i lavori in oggetto fanno parte degli interventi di cui alla legge n. 443/01 e s.m.i. (c.d. Legge Obiettivo), per cui le autorizzazioni all'esecuzione dell'opera dovranno essere rilasciate anche ai sensi del D. LGS. 190/02;
  - con nota acquisita al prot. n. 6792 del 26.05.2005

il comune di Manduria trasmetteva copia dell'avviso pubblico concernente l'intervento proposto;

- con nota del 16.06.2005 l'Acquedotto Pugliese trasmetteva il tratto di tracciato del Lotto 111 del progetto preliminare variato in fase definitiva;
- con nota acquisita al prot. n. 8707 del 15.07.2005 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali comunicava che: "... Con note del 25.03.2005, protocolli n. 1002, 1003, 1004 la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha presentato istanza per gli adempimenti in materia di procedura di "Legge obiettivo" ai sensi del D.Lvo n. 190 del 20 agosto 2002 allegando copia dei progetti definitivi relativi alla realizzazione di Interventi nel settore idrico primario: Acquedotto del Sinni - Lotti I, II e III. Al fine di consentire a questa Direzione generale di potersi attivare riguardo alla procedura ai sensi del D.Lgs 190/02, la scrivente ha richiesto alcune precisazioni e chiarimenti con nota n. DIG/03/ST/410/8507 del 07/04/2005. A seguito dell'inoltro della documentazione richiesta da parte della Società e di quanto comunicato per le vie brevi, quest'ufficio ha provveduto ad avviare la procedura in data 18.05.2005, con nota n. DIG/03/ST/410/11875, richiedendo alla Soprintendenze territorialmente competenti il proprio parere. Nella stessa nota la scrivente ha chiesto inoltre alla Società di trasmettere analogo documentazione alle predette Soprintendenze e di specificare se il progetto è da sottoporre a VIA regionale, al fine di individuare le competenze nell'ambito di questo Ministero, in considerazione di quanto disposto dal Capo Dipartimento con nota prot. n. ST/802/10022/2005 del 21.04.2005. A seguito della nota prot. n. 9124 del 07.06.2005, trasmessa dalla Società Acquedotto Pugliese a questa Direzione Generale, nella quale si è specificato che la Regione Puglia sta valutando l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA regionale, si riferisce che, qualora da tale verifica risulti che il progetto non rientra nella fattispecie soggetta ad analisi di compatibilità ambientale, in attuazione del suddetto disposto, la competenza, riguardo all'attivazione del procedimento e alla ri-valorizzazione del provvedimento conclusivo è da riferirsi alla Direzione Regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia di Bari...”;

- con nota acquisita al prot. n. 8868 del 19.07.2005 il comune di Francavilla Fontana - Ufficio Tecnico - comunicava il proprio nulla osta per la realizzazione delle opere di che trattasi subordinando lo stesso ad una corretta applicazione dell'art. 15 della Legge Regionale n. 13/01 ;
- con nota prot. n. 12311 del 25.10.05 il Settore Ecologia sollecitava il parere di competenza a lle amministrazioni comunali che non lo avevano trasmesso;
- con, nota acquisita al prot. n. 13379 del 22.11.2005 il comune di Erchie - Area Tecnica - Settore LL.PP. e Settore Urbanistica trasmetteva delibera di C.C. n. 18 del 06.06.04, con la quale era stato approvato il progetto in questione e con successiva nota acquisita al prot. n. 13514 del 22.11.2005 il Comune di Salice S.no trasmetteva il parere favorevole con condizioni a firma dei Dirigente dell'U.T.C.;
- con nota acquisita al prot. n. 13948 dell'01.12.2005 il comune di Veglie - Settore Urbanistica Edilizia Privata - trasmetteva parere favorevole per la realizzazione dell'intervento in oggetto indicato;
- con nota acquista al prot. n. 14642 del 14.12.2005 il Sindaco del comune di Avetrana comunicava il parere favorevole relativamente all'intervento in questione;
- con nota acquisita al prot. n. 1135 dell'01.02.2006 il Dirigente dell'U.T.C. del comune di Oria trasmetteva parere favorevole "... in ordine agli aspetti urbanistici ed ambientali al progetto in argomento...";
- con nota acquisita al prot. n. 1716 del 09.02.2006 il Dirigente del settore Urbanistica e Ambiente del comune di Nardò comunicava che "... l'opera da realizzare, per la sua lipologia di per sé, non crei interferenze ambientali negative avendo a riferimento i componenti ambientali aria. acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, flora

e vegetazione, fauna, popolazione ed opere dell'uomo...”

- con nota acquisita al prot. n. 2584 del 02.03.2006 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del comune di Galatone trasmetteva il parere favorevole con condizioni alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- con nota pervenuta il 06.03.2006 il Sindaco del comune di Leverano comunicava il parere contrario al progetto in argomento;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 29.09.2005, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

L'intervento in esame, consistente nella realizzazione di tre lotti funzionali dell'Acquedotto del Sinni, rientra tra quelli ricompresi nel Piano d'Ambito della Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale redatto in data 30 settembre 2002 ed approvato con decreto commissariale n. 294/2002.

L'intervento, ai sensi della L.R. 11/01, rientra tra quelli soggetti a verifica di assoggettabilità a V.I.A. (All B2ah: acquedotti aventi lunghezza superiore a 20 km). Lo stesso intervento, limitatamente al terzo lotto funzionale (Condotta di adduzione dal serbatoio di San Paolo al serbatoio di Seclì), è soggetto a valutazione di incidenza ambientale, in quanto interessa, per circa 600 m il S.I.C. "Masseria Zanzara"

La documentazione trasmessa agli uffici regionali è costituita dai progetti preliminari relativi a ciascuno dei tre lotti. In un fax trasmesso successivamente, l'AQP fa riferimento alla avvenuta redazione del progetto definitivo dell'intervento che, tuttavia, non è stato trasmesso alla regione.

Al citato fax sono allegati una breve relazione tecnica e due stralci planimetrici, nei quali sono sommariamente illustrate le variazioni intervenute con la progettazione definitiva. Stando a questo documento, esse consistono unicamente in due variazioni di tracciato, sollecitate in sede di Conferenza dei Servizi dal comune di Galatone e Nardò e concordate con i tecnici comunali, e nella elimina-

zione dei torrini piezometrici originariamente previsti, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale che, specie per il torrino di Zanzara, sarebbe stato molto elevato, anche in considerazione che in quell'area la condotta interessa un S.I.C.

Ciascun progetto preliminare è corredato dalla propria Relazione di Prefattibilità ambientale; il proponente ha provveduto inoltre alla predisposizione di tre distinte "Relazioni di Impatto ambientale" redatte ai sensi dell'Art. 16 comma 1 della Legge Regionale 11/01.

Il progetto generale, finalizzato all'ottimizzazione della alimentazione idrica Salentina nonché all'adeguamento delle capacità di trasporto agli effettivi fabbisogni potabili, prevede la realizzazione delle opere sintetizzate di seguito:

- Costruzione di una condotta in acciaio del DN 1200 di lunghezza pari a circa 23,7 km che si sviluppa dal Torrino di Montecimimello sino al serbatoio di San Paolo, denominata "Raddoppio del Sifone Leccese Ramo Unico" definito come il I° Lotto del progetto generale dell'Acquedotto del Sinni
- Realizzazione del nuovo serbatoio di San Paolo con una capacità pari a circa 50000 me definito come il II Lotto del progetto generale dell'Acquedotto del Sinni;
- Realizzazione della condotta adduttrice in acciaio del DN 1400 di lunghezza pari a 36,5 km, che si sviluppa dal serbatoio di San Paolo al serbatoio di Seclì, definito come III Lotto del progetto generale dell'Acquedotto dei Sinni;

**Il primo lotto funzionale** è costituito da una condotta in acciaio del DN 12,00 posata in parallelo, alla esistente condotta in CAP del DN 900. Tale scelta progettuale consente di minimizzare l'impatto della nuova opera che, di fatto, sarà realizzata in adiacenza alla esistente pista di servizio.

La fascia di esproprio definitiva ha una larghezza di 8 metri, mentre quella temporanea è stata prevista della larghezza di 4 m.

Il tracciato della condotta interessa aree classificate dal PUTT come ambiti E, D o, al più, C; dal

punto di vista della zonazione di PRG, tali aree sono classificate come agricole. Le opere di progetto ricadono parzialmente in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lvo 490/99. L'intervento, tuttavia, è esentato, ai sensi dell'Art. 5.2 comma 1.12 titolo V del PUTT/P dal l'autorizzazione paesaggistica.

In località "Specchia Schiavoni", la condotta passa nelle vicinanze di un sito archeologico segnalato dal PUTT/P. I progettisti prevedono che in tale area i lavori di scavo siano effettuati sotto la guida di personale specializzato individuato dalla Soprintendenza Archeologica.

Lo studio predisposto dal proponente individua puntualmente gli impatti ambientali attesi. Quelli più significativi sono connessi alla fase di realizzazione dell'opera, e riguardano il trasporto a rifiuto del materiale di scavo (pari almeno a  $3.1416 \cdot 0.6^2 \cdot 23700 = 27.000 \text{ m}^3$ ) e la presenza di mezzi d'opera durante l'esecuzione dei lavori. I progettisti affermano che tenderanno a riutilizzare il più possibile il materiale scavato mentre quello eccedente sarà conferito in discarica.

La relazione sull'impatto ambientale allegata al progetto individua altresì altri impatti minori sulle componenti acqua, aria, suolo, e propone l'adozione di misure di mitigazione idonee alla loro minimizzazione.

**Il secondo lotto funzionale** prevede la realizzazione dell'ampliamento dell'esistente serbatoio di San Paolo, in agro del comune di Salice Salentino. Il serbatoio in progetto è ubicato in adiacenza al serbatoio esistente, lontano da insediamenti e da fonti di inquinamento, ed in aree che offrono sufficienti garanzie di stabilità.

La capacità del serbatoio di accumulo in progetto è stata individuata pari a 50.000 m, al fine di garantire la funzione di riserva, a servizio del Sifone Leccese - Ramo Adriatico e, in emergenza, a servizio dei comuni già serviti dal Sifone Leccese - Ramo Jonico.

Il serbatoio sarà costituito da 4 vasche indipendenti disposte, a due a due, sul due lati di un corridoio centrale di manovra, il cui ingombro complessivo ha una forma rettangolare di dimensioni 109.2 m x 120.1 m, con annessa una camera di manovra che si estende su una superficie complessiva di circa 1000 m<sup>2</sup>.

L'analisi della documentazione tecnica rivela come il manufatto ricada in area "E" del PUTT, mentre, ai fini della zonazione di PRG, l'opera è ubicata in zona agricola.

La relazione di Impatto Ambientale individua una serie di misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti della nuova costruzione, legati essenzialmente, alla fase di esecuzione delle opere.

**Il terzo lotto** consiste nel raddoppio del Sifone leccese Ramo Jonico con una condotta adduttrice in acciaio DN 1400 dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio di Seclì (opera esistente) per una lunghezza complessiva di circa 37000 m.

La nuova condotta avrà origine all'interno della camera di manovra del nuovo serbatoio di San Paolo e si svilupperà con tracciato praticamente parallelo a quello del Sifone Leccese - Ramo Jonico. Come si è avuto modo di riferire, il tracciato rappresentato nel progetto preliminare è stato in parte modificato nel progetto definitivo per accogliere le prescrizioni dei comuni di Nardò e Galatone.

La lunghezza totale (da progetto preliminare) a partire dal serbatoio di San Paolo fino all'ingresso nel serbatoio di Seclì è di 372557 m.

L'intervento prevede la realizzazione di una presa in carico in prossimità del nodo di Zanzara (ricadente in zona SIC) da cui attualmente sono derivate le portate per gli abitati di Porto Cesareo, Veglie, Carmiano, Copertino e Leverano. La derivazione consentirà anche la connessione della condotta in progetto con la vecchia condotta del Sifone Leccese - Ramo Unico.

Il tracciato interessa ambiti B-C-D- ed E del PUTT, nonchè aree gravate da vincolo paesistico. La relazione sull'impatto ambientale individua gli impatti altresì in fase di esecuzione delle opere e di esercizio dell'acquedotto. Questi sono del tutto analoghi a quelli descritti a proposito del primo lotto

Come si è accennato, l'intervento interessa per circa 600 m l'area S.I.C. "Masseria Zanzara", all'interno della quale sono ubicate opere, idrauliche esistenti (il nodo di Zanzara) che è indispensabile raggiungere per garantire l'alimentazione idrica dei comuni di Porto Cesareo, Veglie, Leverano e Copertino.

Al progetto è pertanto allegata una valutazione di incidenza ambientale, redatta secondo le indicazioni della Guida Metodologica alle disposizioni dell'art. 6 par. 3) e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE, nella quale e vengono analizzate le potenziali interferenze sulle componenti abiotiche e biotiche del sito.

In particolare la relazione evidenzia come, con riferimento agli habitat prioritari che il S.I.C. intende salvaguardare (nella fattispecie Percorsi substepnici di gran linee e piante annue (Thero-Brachypodietea), l'interferenza delle realizzande opere (che saranno costruite in adiacenza all'esistente condotta), sia praticamente nulla.

Le opere previste in progetto appaiono indispensabili allo scopo di garantire al basso Salento una qualità del Servizio Idrico in linea con gli standards nazionali, svincolando tale area dalla fortissima dipendenza dal prelievo di acque sotterranee.

Ciò premesso, l'opera presenta nel suo complesso gli impatti caratteristici della tipologia di intervento (presenza di cantieri lineari, necessità di trasporto a rifiuto di materiale ecc.).

Si osserva tuttavia i come la scelta dei tracciati, tutti paralleli ed adiacenti ad opere esistenti, appaia quella che minimizza l'impatto ambientale delle opere sia in fase di costruzione (possibilità di utilizzare piste esistenti, minimizzazione dell'estensione delle nuove zone sottratte ad altri usi ecc.)

Si osserva tuttavia come la scelta di tracciati, tutti paralleli ed adiacenti ad opere esistenti, appaia quella che minimizza l'impatto ambientale delle opere sia in fase di costruzione (possibilità di utilizzare piste esistenti, minimizzazione dell'estensione delle nuove zone sottratte ad altri usi, ecc.) che di esercizio.

Un ulteriore elemento di minimizzazione degli impatti deriva dalla scelta, in sede di progettazione definitiva, di eliminare i previsti torrini piezometrici.

- Per quanto sopra esposto il Comitato Reg.le di VIA ritiene di non assoggettare a procedura di V.I.A. l'intervento in argomento, invece, per quanto attiene la Verifica di Incidenza, si ritiene utile, che il proponente, in fase di redazione del Progetto esecutivo, valuti la possibilità di non interessare la Zona S.I.C. con la condotta del DN

1400, deviando il tracciato di quest'ultima all'esterno della zona protetta e realizzando il richiesto collegamento con il nodo di Zanzara mediante una tubazione di minor diametro.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.09.2005, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale a condizione che il pro-

ponente, in fase di redazione del Progetto esecutivo, valuti la possibilità di non interessare la Zona S.I.C. con la condotta del DN 1400, deviando il tracciato di quest'ultimi all'esterno della zona protetta e realizzando il richiesto collegamento con il nodo di Zanzara mediante una tubazione di minor diametro e di ritenere la realizzazione dell'acquedotto del Sinni, proposto dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Cognetti, 36 - Bari -, escluso dalle procedure di V.I.A.;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.,
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

